

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto

Concessione per la
“Reingegnerizzazione dei processi e l'erogazione dei servizi per la gestione e
tracciabilità dei dispositivi medici monouso e impiantabili”

CONVENZIONE

tra

l'Azienda USL di Bologna [o IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico
di S. Orsola]

e

[.]

in seguito denominati, rispettivamente, “**Parte**” al singolare, o, congiuntamente, le “**Parti**”.

L'anno [.] , il giorno [.] del mese di [.] , sono comparsi:

Azienda USL Bologna, con sede a Bologna, via _____, n. __, C.F. e P.IVA _____ [o IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola] nella persona del Direttore
generale [.] , che agisce in qualità di legale rappresentante (il “**Concedente**”)

e

[.] , in persona del [.] , nato a [.] , il [.] , il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e
rappresentanza di [.] , con sede in [.] , Via [.] , n. [.] , (P. IVA ...) (il “**Concessionario**”).

PREMESSO CHE

1. Il Concedente ha ricevuto, in data [..], una proposta ad iniziativa privata, ex art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (il “Codice”), per la “Reingegnerizzazione dei processi e l’erogazione dei servizi per la gestione e tracciabilità dei dispositivi medici monouso e impiantabili” (la “Proposta”), presentata dalla società Deenova S.r.l. (il “Promotore”). La Proposta è stata presentata, congiuntamente, al Concedente e all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola (l’“AOU”) [oppure: congiuntamente al Concedente e all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna (l’“AUSLBO”)].
2. In particolare, la Proposta aveva ad oggetto il contratto di concessione comprensivo de:
 - a. la progettazione di dettaglio e la realizzazione di un sistema tecnologico completo (l’“Infrastruttura”), costituito da componenti materiali e immateriali, avente le caratteristiche indicate nel progetto tecnico della Proposta (il “PT”), finalizzata a consentire l’erogazione dei servizi (i “Servizi”) per la gestione e tracciabilità dei dispositivi medici monouso e impiantabili (“DM”) a servizio delle unità di impiego del Concedente (le “UdI”);
 - b. la garanzia di disponibilità e accessibilità dell’Infrastruttura, mediante la prestazione di Servizi, comprensivi delle attività di manutenzione, di assistenza e di conduzione.
3. La Proposta era corredata di tutti i documenti richiesti dall’art. 193 del Codice, segnatamente:
 - a. il PT dell’Infrastruttura e dell’architettura dei Servizi, redatto in conformità all’art. 41, comma 12 del Codice, e relativo cronoprogramma;
 - b. l’indicazione precipua delle caratteristiche dei servizi e della gestione, nella forma di un capitolato gestionale (il “Gestionale”);
 - c. la bozza di convenzione;
 - d. il piano economico-finanziario asseverato (il “PEF”), con evidenza delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta e relativa relazione;
 - e. le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94-98 del Codice) e speciale, ai sensi dell’art. 100 del Codice, presentati, in ossequio al principio di buona fede, sancito dall’art. 5 del Codice, benché non richiesti dall’art. 193 dello stesso Codice;
4. A valle di un’attenta e ponderata valutazione della Proposta ricevuta, le due Aziende AUSLBO e AOU (congiuntamente le “Aziende”) hanno giudicato la stessa rispondente all’interesse pubblico, hanno dichiarato la stessa fattibile con [..] e hanno siglato un apposito accordo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. (l’“Accordo”), così da poter procedere congiuntamente alle procedure volte all’aggiudicazione della concessione prospettata nella Proposta (la “Concessione”).
5. Dopo aver approvato il PT della Proposta, con [..], le Aziende, dando seguito all’Accordo, hanno indetto congiuntamente la gara per l’affidamento della Concessione, come sancito dall’art. 193, comma 5 del Codice, con bando pubblicato sulla GUUE [..], in data [..], sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici (la “BDNC”) [ove già operativa] in data [..], sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica in data [..].
6. In data [..], la commissione di gara, appositamente nominata, ha individuato nell’offerta, presentata dalla [società/RTI/altro], quella economicamente più vantaggiosa.
7. [In caso di esercizio del diritto di prelazione: il Promotore non risultato aggiudicatario esercitava, nel termine previsto dall’art. 193, comma 8 del Codice, il diritto di prelazione, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime

condizioni offerte dall'offerente primo in graduatoria e, dunque, subentrava a quest'ultimo, ottenendo l'aggiudicazione della Concessione, come risulta da [..], in data [..].

8. L'aggiudicazione, immediatamente efficace, è stata adottata con [..] del [..] dall'AUSLBO e con [..] del [..] dall'AOU.
9. L'aggiudicatario/o costituiva, in data [..], la società di scopo, denominata [..] (la "SPV"), coerentemente con le prescrizioni dettate dall'art. 194 del Codice, con le seguenti quote di partecipazione: [..]. La SPV, subentrata *ex lege* nell'aggiudicazione, stipula il presente contratto e assume la qualifica di Concessionario a titolo originario.
10. Il Concessionario/la SPV ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 107 del Codice, la garanzia definitiva, mediante [..].
11. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (il "Codice antimafia"), si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del contratto, giusta l'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di [..], in data [..], Prot. N. [..], allegata al presente atto alla lettera "[..]" [alternativamente: giusta informativa liberatoria provvisoria/oppure: in attesa dell'informazione antimafia].
12. Essendo decorsi i termini di sospensione applicabili, di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del Codice, le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita convenzione (la "Convenzione"), la Concessione di servizi avente i contenuti specificati nel seguito.
13. Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'equilibrio economico-finanziario della Concessione:
 - a. l'importo dell'investimento, pari a complessivi [€...] [euro ...], come evidenziato nel PEF allegato alla Convenzione (il "PEF Contrattuale");
 - b. la durata della Concessione;
 - c. il numero di sale interessate dal complesso di prestazioni oggetto della Concessione (l'"Intervento");
 - d. l'importo e le modalità di corresponsione dei corrispettivi previsti dalla Convenzione;
 - e. gli altri elementi indicati nel PEF Contrattuale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Le premesse e gli allegati, così come i Documenti Contrattuali, sottoscritti dalle Parti, ancorché non materialmente acclusi alla Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il CIG e il CUP su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla Concessione, secondo quanto previsto dalla Legge 136 e dall'art. 13 [OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI] della Convenzione.
3. Salvo ove diversamente indicato nella Convenzione e nel Gestionale, il riferimento ai giorni si intende relativo a giorni naturali e consecutivi, da computarsi escludendo il primo e comprendendo l'ultimo, a meno che quest'ultimo non cada in un giorno non lavorativo, nel qual caso la scadenza è posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. A meno che la **Convenzione** non disponga diversamente, i termini indicati con iniziale in maiuscolo - al singolare, o al plurale - hanno il seguente significato:
 - a. **Accordo** indica l'accordo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. tra l'AOU e l'AUSLBO per disciplinare l'approvvigionamento congiunto dell'Intervento
 - b. **AOU** indica l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola [ossia il Concedente]
 - c. **AUSLBO** indica Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, ossia il Concedente
 - d. **Autorizzazioni** indica, cumulativamente, le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Infrastruttura e all'erogazione dei Servizi
 - e. **Aziende** indica, congiuntamente, l'AOU e l'AUSLBO
 - f. **BI** o **Business Intelligence** indica le funzionalità di *business intelligence* illustrate nella Documentazione Contrattuale
 - g. **Canone/i di Disponibilità** o **Canone/i** indica il corrispettivo previsto dal PEF Contrattuale a fronte della disponibilità dell'Infrastruttura e della prestazione dei Servizi, dovuto mensilmente - salvo decurtazioni - al Concessionario a partire dal primo Verbale di Avvio, quantificato:
 - i. nella Fase di Avvio, in funzione delle Sale, progressivamente attivate, e del relativo Canone Unitario,
 - ii. nella Fase di Disponibilità a regime, in misura fissa
 - h. **Canone Unitario** indica il corrispettivo mensile dovuto per ciascuna Sala, indipendentemente dalla dimensione della UdI di appartenenza, a seguito dell'ultimazione del relativo Sotto-intervento e del conseguente Verbale di Avvio, conformemente al Cronoprogramma
 - i. **Capitolato Gestionale** o **Gestionale** indica il capitolato gestionale e prestazionale, quale risultante dall'Offerta, recante le caratteristiche dei Servizi previsti nella Concessione, nonché i relativi Indicatori di Qualità
 - j. **CdC** indica il Centro di Costo del Concedente dal quale partono le richieste di approvvigionamento dei DM
 - k. **CIG** indica il codice identificativo di Gara
 - l. **Cod. Civ.** indica il codice civile
 - m. **Codice** indica il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”
 - n. **Codice Antimafia** indica il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”
 - o. **Codice Pari Opportunità** indica il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii., recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”
 - p. **Codice di condotta/Protocollo di legalità** indica il codice di condotta e/o il protocollo di legalità adottato dal Concedente

- q. **Collaudo** indica tutte le operazioni di verifica dei requisiti tecnologici dell'Infrastruttura. Il Collaudo si svolge in tre momenti:
- i. **Collaudo dell'Infrastruttura immateriale o Collaudo Iniziale**
 - ii. **Collaudo/i di Avvio** di ogni Sotto-intervento realizzato sulle singole Sale all'interno delle UdI
 - iii. **Collaudo Finale** finalizzato ad attestare il corretto funzionamento dell'Infrastruttura nel suo complesso e, dunque, la conclusione della Fase di Investimento
- r. **Collegio Consultivo Tecnico o CCT** indica il collegio che sarà costituito in sede di esecuzione contrattuale, avente le funzioni di cui agli artt. 215, 216 e 217 del Codice
- s. **Comitato Tecnico di Progetto** indica il comitato congiunto, di cui all'art. 33 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] della Convenzione, avente le funzioni specificate nel Gestionale
- t. **Concessionario** indica l'operatore economico, anche raggruppato, e costituito in forma di SPV, che stipula la Convenzione ed è titolare della Concessione
- u. **Concessione** indica il rapporto tra il Concedente e il Concessionario, come regolato dalla Convenzione
- v. **Consegna** indica l'atto formale a partire dal quale prende avvio la Concessione. Lo stesso coincide con la stipula e l'efficacia della Convenzione, oppure con il Verbale di Consegna, se anticipato rispetto a tale data
- w. **Contratto di finanziamento** indica il contratto di collocamento delle obbligazioni o altri titoli di debito della SPV, o il contratto relativo ad altro tipo di finanziamento, sottoscritto tra la SPV e i Finanziatori, al fine di finanziare gli investimenti previsti nella Concessione, ai sensi dell'art. 195, comma 4 del Codice
- x. **Convenzione** indica il presente contratto di Concessione stipulato tra Concedente e Concessionario
- y. **Cronoprogramma** indica il cronoprogramma, compendiato nel PT posto a base di Gara, recante le tempistiche massime previste per le attività di Progettazione di dettaglio e realizzazione dell'Infrastruttura, compresi i relativi Collaudi, come risultante dall'Offerta ed affinato nella Progettazione di dettaglio stessa
- z. **CUP** indica il codice unico di progetto, ove assegnato all'Intervento
- aa. **Direttiva Concessioni** indica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014
- bb. **Direttore dell'Esecuzione del Contratto o DEC** indica il direttore dell'esecuzione, preposto, ai sensi dell'art. 114 del Codice, al controllo sulla regolare esecuzione dei Servizi, e alla verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal Concessionario in conformità con la Documentazione di Gara e i Documenti Contrattuali, nonché le norme applicabili
- cc. **D.lgs. 81/08** indica il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*
- dd. **DM** indica i dispositivi medici monouso e impiantabili
- ee. **Documentazione di Gara** indica, complessivamente, i documenti e gli allegati messi a disposizione dei partecipanti alla Gara, gli atti della Gara stessa, nonché l'Offerta

- ff. **Documenti Contrattuali** indica tutti i documenti aventi valore contrattuale tra le Parti, anche ove non materialmente allegati alla Convenzione, tra cui, ad esempio, Documentazione di Gara, PEF Contrattuale, Gestionale, PT e, successivamente, Progettazione di dettaglio, comprensiva del Cronoprogramma, DUVRI, atto costitutivo della SPV
- gg. **DUVRI** indica il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, previsto dall'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/08, redatto dal Concedente sulla base del PRE-DUVRI e allegato alla Convenzione, compresi i relativi aggiornamenti dello stesso
- hh. **Equilibrio** indica l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, ossia la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, che, come previsto dall'art. 177, comma 5 del Codice, sussiste quando *“i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio”*
- ii. **Fasi** indica le Fasi attraverso cui si articola l'Intervento, segnatamente:
- i. **Fase di Investimento**, suddivisa in:
 1. **Fase 1 o Fase di Start Up**, che indica la fase di realizzazione dell'Infrastruttura immateriale
 2. **Fase 2 o Fase di Avvio**, che indica la fase di realizzazione dell'Infrastruttura materiale mediante i Sotto-interventi
 - ii. **Fase di Gestione** che indica il periodo in cui il Concessionario gestisce l'Infrastruttura e gestisce i Servizi. La Fase di Gestione inizia con il Verbale di Avvio e diventa **Fase di Disponibilità a regime**, a seguito del Verbale di Collaudo Finale
- jj. **Fatto del Concedente** indica ogni evento imputabile al Concedente, compreso l'inadempimento degli obblighi previsti dalla **Convenzione**, anche in termini di tempistiche, o, comunque, ogni evento ascrivibile alla responsabilità del Concedente, che può determinare la Variazione dell'Equilibrio e la necessità di garantire il ripristino dello stesso, mediante la Revisione, ai sensi delle apposite prescrizioni della Convenzione
- kk. **FEFO** indica una tecnica di gestione dell'inventario in cui il prodotto con la data di scadenza più vicina è utilizzato ed è oggetto di nuovo ordine per primo, sintetizzato nell'espressione *“First Expired, First Out”*
- ll. **Finanziatori** indica gli enti o i soggetti che, a qualsiasi titolo, finanziano gli investimenti del Concessionario, nell'ambito della Concessione, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario
- mm. **Forza Maggiore** indica ogni evento, o circostanza, al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario e del Concedente, da cui derivi, per una delle Parti, l'impossibilità, anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni, ai sensi della Convenzione, per effetto degli eventi declinati nella **Convenzione**
- nn. **Gara** indica la procedura di affidamento della Concessione
- oo. **GDPR** indica il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

- pp. **Gruppo di Lavoro Residente** o **GLR** indica il gruppo di lavoro di Personale del Concessionario disciplinato nel **Gestionale**
- qq. **KPI** o **Indicatori di Qualità** indica gli elementi da verificare al fine di comprovare la piena disponibilità dell'Infrastruttura e la corretta erogazione dei Servizi, ai fini della modulazione del Canone di Disponibilità, come dettagliati nel **Gestionale**
- rr. **Infrastruttura** indica la piattaforma materiale e immateriale che il Concessionario dovrà realizzare prima, e, successivamente, gestire, oggetto del Progetto Tecnico, suddivisa in:
- i. **Infrastruttura Immateriale** che consiste nell'insieme delle componenti *software e hardware* progettate e realizzate nella Fase di Start Up
 - ii. **Infrastruttura Materiale** che è rappresentata dall'insieme dei Sotto-interventi realizzati nelle singole Sale
- ss. **Intervento** indica il complesso di prestazioni oggetto della Concessione
- tt. **Investimenti** indica gli investimenti a carico del Concessionario, quali evidenziati nel PEF Contrattuale, suddivisi in
- i. **Investimenti di Start Up** o **Immateriali** - indica gli investimenti necessari per la Progettazione e la realizzazione dell'Infrastruttura immateriale, nella Fase di Start Up
 - ii. **Investimenti di Avvio** o **Materiali** - indica gli investimenti necessari alla realizzazione dei Sotto-interventi per la realizzazione e il completamento dell'Infrastruttura materiale, nella Fase di Avvio
- uu. **Legge 136** indica la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” e ss.mm.ii.
- vv. **Legge 287** indica la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e ss.mm.ii., recante “*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*”
- ww. **LS** o **Livelli di Servizio** indica i livelli quali-quantitativi di servizio richiesti per le attività oggetto della Concessione, quali evidenziati nel **Gestionale**
- xx. **Manutenzione** indica tutte le attività finalizzate alla corretta funzionalità dell'Infrastruttura, e di tutte le componenti e dotazioni necessarie all'erogazione dei Servizi, disciplinate dal **Gestionale**. La Manutenzione si compone di
- i. **manutenzione correttiva** (o **MC**), ossia:
 1. la manutenzione *full-risk* dei sistemi *hardware* (interventi correttivi in caso di guasto o sotto condizione) con sostituzione delle parti fisiche che si dovessero guastare durante il normale svolgimento delle attività
 2. la manutenzione correttiva delle componenti *software* applicative per la correzione di eventuali malfunzionamenti, errori applicativi e anomalie di sistema
 - ii. **manutenzione preventiva** o **programmata** (o **MP**), ossia la manutenzione *full-risk* dei sistemi *hardware* e *software* per garantire il costante funzionamento delle tecnologie installate;
 - iii. **manutenzione evolutiva** (o **ME**), ossia la manutenzione dei sistemi offerti per garantire il periodico rinnovo e miglioramento delle funzionalità disponibili, anche mettendo a disposizione, senza oneri aggiuntivi per le Aziende e previa approvazione da parte delle stesse, le nuove funzionalità che saranno sviluppate

durante il periodo della Concessione. Tali funzionalità possono essere proposte, autonomamente, dal Concessionario, ovvero essere proposte dalle Aziende per recepire adeguamenti normativi o di *policy* interne.

- yy. **Normativa Privacy e GDPR** indica il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e il GDPR
- zz. **Norme Attuative** indica gli allegati del Codice, nonché tutti gli atti e i provvedimenti - normativi e regolamentari - emessi in attuazione del Codice, come, di volta in volta, vigenti
- aaa. **Offerta** indica l’offerta presentata in sede di Gara dal Concessionario (o cui lo stesso ha aderito, tramite l’esercizio del diritto di prelazione), allegata alla Convenzione nell’ambito della Documentazione di Gara
- bbb. **PEC** indica la posta elettronica certificata
- ccc. **PEF Contrattuale** indica il piano economico-finanziario predisposto in fase di Offerta e allegato alla Convenzione, nell’ambito dei Documenti Contrattuali, come, eventualmente, modificato in caso di Revisione, che indica le condizioni di Equilibrio al momento dell’aggiudicazione e i relativi presupposti e indicatori
- ddd. **Personale del Concessionario** indica il personale utilizzato dal Concessionario per lo svolgimento delle attività di cui alla Concessione, indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale (dipendente, collaboratore, fornitore, subappaltatore e loro dipendenti e collaboratori), sottoposto, unicamente, al suo coordinamento
- eee. **Progettazione di dettaglio** indica i documenti e gli elaborati facenti parte della progettazione mirata a definire i particolari tecnici delle attività previste dal Progetto Tecnico e dall’Offerta, sviluppati dal Concessionario in fase di esecuzione della Concessione, in conformità con il PT posto a base di Gara, come risultante a seguito dell’Offerta
- fff. **Progetto Tecnico** o **PT** indica il documento, che illustra l’architettura tecnica e funzionale per la realizzazione dell’Infrastruttura, posto a base di Gara, oggetto di Offerta e approvato dal Concedente
- ggg. **Revisione** indica le procedure, i parametri e le modalità previsti nella Convenzione per il ripristino dell’Equilibrio, ferma restando la permanenza dei rischi allocati in capo al Concessionario
- hhh. **RFId** indica la tecnologia di identificazione basata su onde radio, definita con l’espressione “*Radio Frequency Identification*”
- iii. **RUP** indica il responsabile unico del progetto, nominato congiuntamente dalle Aziende [oppure: ciascuna Azienda nominerà il proprio], cui è demandata la titolarità delle funzioni relative all’Intervento, secondo quanto previsto dall’art. 15 del Codice e dalle Norme Attuative
- jjj. **Sala/e** indica ognuna delle sale operatorie e gli ambienti assimilabili, in cui si effettuano procedure chirurgiche, o interventistiche, con impiego dei DM, interessate dall’Intervento, e oggetto dei Sotto-interventi, indipendentemente dal loro raggruppamento nelle UdI di appartenenza
- kkk. **Servizio** o **Servizi** indica tutti i servizi di conduzione ed esercizio dell’Infrastruttura compresi nell’Intervento e volti a garantire la gestione e tracciabilità dei DM, oggetto della Concessione, segnatamente:
 - i. Servizio di *Operations management*

- ii. Servizio di supporto alla codifica dei DM
 - iii. Servizio di identificazione ed etichettatura con Tag RFID dei DM
 - iv. Servizio di monitoraggio (o di BI)
 - v. Servizio di *help-desk*
 - vi. Servizio di Manutenzione
- lll. **Site Operations Manager** o **SOM** indica il soggetto qualificato, nominato dal Concessionario, per svolgere il ruolo di principale responsabile del Servizio di *Operations Management*, coordinare il Personale del Concessionario e costituire l'interfaccia unica per le Direzioni delle Aziende
- mmm. **Società di scopo** o **SPV** indica la società, costituita dall'aggiudicatario della Gara, ai sensi dell'art. 194 del Codice, per la realizzazione della Concessione, che diventa Concessionario a titolo originario
- nnn. **Sotto-intervento/i** indica/no gli interventi relativi alle singole Sale finalizzati al completamento dell'Infrastruttura immateriale
- ooo. **SSN/R** indica il Servizio Sanitario Nazionale/Regionale
- ppp. **Tag** indica il *transponder* a radiofrequenza dotato di memoria, connesso ad un'antenna ed inserito all'interno di un'etichetta di carta, che permette di trasmettere dati a corto raggio senza un contatto fisico o ottico
- qqq. **Tavoli Tecnici di lavoro** indica le strutture di governo, permanenti, o temporanee, che, su mandato e a riporto del Comitato Tecnico di Progetto, si occupano di tematiche specifiche riguardanti la realizzazione e lo sviluppo dell'Infrastruttura, nonché l'esercizio della stessa
- rrr. **TFUE** indica il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
- sss. **UD** indica il codice a barre contenente le informazioni di tracciabilità di un DM
- ttt. **Unità d'Impiego** o **Punto d'Utilizzo** o **UdI** indica il luogo di consumo dei DM, costituito da una o più Sale all'interno del presidio del Concedente
- uuu. **Variazione dell'Equilibrio** indica la variazione che si determina quando il manifestarsi di un dato evento - favorevole o sfavorevole e non imputabile alla responsabilità contrattuale del Concessionario - incide sul livello degli indicatori che determinano l'Equilibrio, rappresentati nel PEF Contrattuale. In particolare, la Variazione dell'Equilibrio si verifica nel caso di uno scostamento di almeno [0,5 (zero virgola cinque)] punti percentuali rispetto al TIR di Progetto indicato nel PEF Contrattuale
- vvv. **Verbale di Avvio:** indica il documento che attesta il risultato dei Collaudi di Avvio, e segna l'inizio della Fase di Gestione, per ogni Sala attivata
- www. **Verbale di Collaudo Finale** indica il documento che attesta l'avvenuto Collaudo Finale e la chiusura della Fase di Avvio, con conseguente entrata nella Fase di Disponibilità a regime
- xxx. **Verbale di Collaudo Iniziale** indica il verbale con cui si attesta l'idoneità dell'Infrastruttura immateriale e comincia la Fase di Avvio
- yyy.
- zzz. **Verifica di Conformità** indica la verifica svolta dal Concedente, al termine della Concessione, ai sensi dell'art. 116 del Codice e delle relative previsioni nella **Convenzione**, finalizzata all'emissione del relativo certificato, che attesta che l'oggetto

della Concessione, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali

aaaa. **Verbale di Consegna** indica il verbale che attesta l'avvio del periodo di vigenza della Concessione, ove non coincidente con la stipula ed efficacia della **Convenzione**.

Art. 3 - NORME APPLICABILI

1. La Concessione è regolata dalla legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella **Convenzione** e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice, le Norme Attuative e le altre disposizioni, anche regionali, eventualmente, vigenti in materia di gestione e tracciabilità dei DM.
2. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le disposizioni della **Convenzione** e quelle previste nella Documentazione di Gara, prevalgono le disposizioni della **Convenzione**. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le obbligazioni previste nella **Convenzione**, o nel **Gestionale**, e quelle indicate nell'Offerta, prevalgono le previsioni dell'Offerta.

Art. 4 - CONDIZIONI GENERALI

1. La **Convenzione** costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
2. Ai fini della stipula della **Convenzione**, il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:
 - a. è dotato di ogni potere ed autorità necessari a sottoscrivere la **Convenzione** ed adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
 - b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo od altre simili procedure concorsuali, non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c. è in possesso, al momento della stipula della **Convenzione**, dei requisiti generali e specifici dichiarati in sede di Gara, nonché di tutti i titoli, le qualifiche e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa, come previste dalla normativa vigente e dalla Documentazione di Gara;
 - d. non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo od arbitrale nei confronti del Concessionario, né di alcuno dei suoi soci, che possa pregiudicarne la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla **Convenzione**;
 - e. non esistono motivi ostativi alla stipula della **Convenzione**, ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4 del Codice;
 - f. in ossequio e per gli effetti di legge - segnatamente, art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii. -, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato, autonomo, d'incarichi professionali con *ex* dipendenti del Concedente, che abbiano esercitato poteri autoritativi, o negoziali, per conto dello stesso, nei confronti del Concessionario e dei suoi soci, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di pubblico impiego;

- g. non vi è stata mediazione, o altra opera di terzi, per la conclusione della **Convenzione**;
 - h. non ha corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente od attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro od altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque, volte a facilitare la conclusione della **Convenzione**, obbligandosi, altresì, a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, od altre utilità, finalizzate a facilitare, e/o a rendere meno onerosa, l'esecuzione e/o la gestione della Concessione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni, comunque, volte agli stessi fini;
 - i. con riferimento alla Gara di aggiudicazione della Concessione, non ha in corso, né ha praticato intese, e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del TFUE ed artt. 2 e seguenti della Legge 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
3. Inoltre, il Concessionario, in conformità agli artt. 102 e 108 del Codice, assicura, con le modalità presentate in sede di Offerta:
- a. la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b. l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali indicati in sede di Offerta, in quanto aventi ambito di applicazione strettamente connesso con l'attività oggetto della Concessione, nonché di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
 - c. l'impegno a favorire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
4. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente **comma 2 del presente articolo**, ovvero il Concessionario non rispettasse, per tutta la durata della Concessione, gli impegni stabiliti alla **lett. h) del comma 2 del presente articolo**, o quelli di cui al **comma 3 del presente articolo**, la **Convenzione** si intenderà risolta di diritto, in virtù e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., secondo quanto previsto all'**art. 38 [CLAUSOLA RISOLUTIVA E RISOLUZIONE DI DIRITTO]** della **Convenzione**, per fatto e colpa del Concessionario, con facoltà della AUSLBO di incamerare la cauzione prestata.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 194 del Codice e dall'**art. 7 [SPV]** della **Convenzione**, in relazione alle quote della SPV, la cessione della **Convenzione** è vietata ed è, comunque, inefficace. La violazione del divieto comporta la risoluzione immediata della **Convenzione**, come disposto all'**art. 38 [CLAUSOLA RISOLUTIVA E RISOLUZIONE DI DIRITTO]** della **Convenzione**.

Art. 5 - OGGETTO

- 1. Oggetto della Concessione è la reingegnerizzazione dei processi e l'erogazione dei Servizi per la gestione e tracciabilità dei DM, attraverso la Progettazione di dettaglio, lo sviluppo e la realizzazione dell'Infrastruttura, unitamente all'erogazione dei Servizi secondo le condizioni di cui alla **Convenzione**, al **Capitolato Gestionale**, alla Documentazione di Gara e in conformità con le esigenze individuate dal Concedente.
- 2. In particolare, la Concessione comprende le seguenti prestazioni a carico del Concessionario:
 - a. predisposizione, entro il termine previsto dall'**art. 6 [DURATA]** della **Convenzione**,

- come risultante dall'Offerta, della Progettazione di dettaglio;
- b. realizzazione dell'Infrastruttura, attraverso i relativi Investimenti, sulla base della Progettazione di dettaglio approvata dal Concedente, nelle diverse fasi di sviluppo descritte nel Cronoprogramma, secondo quanto disposto dall'art. 6 [DURATA] della **Convenzione**, come risultante dall'Offerta, segnatamente:
 - i. realizzazione dell'Infrastruttura immateriale
 - ii. realizzazione e completamento dell'Infrastruttura materiale, mediante la progressiva esecuzione dei Sotto-interventi;
 - c. gestione dell'Infrastruttura e prestazione dei Servizi, progressivamente per ciascuna UdI, a partire dal Verbale di Avvio dei diversi Sotto-interventi sulle singole Sale e, a seguito del Collaudo Finale, in maniera complessiva, nella Fase di Gestione a regime.
3. Il valore della Concessione è dato dalla somma dei ricavi previsti nel PEF Contrattuale, quale risultante dall'Offerta, pari a [€ [.]] (euro [.]).
 4. L'importo degli Investimenti di Start Up e degli Investimenti di Avvio dell'Infrastruttura, come indicato nell'Offerta, è fisso ed invariabile ed è riportato nel PEF Contrattuale, fatto salvo il caso di modifiche, disciplinate nella **Convenzione**.
 5. Tutta la documentazione tecnica afferente all'esecuzione della **Convenzione**, e, in particolare, il PT e la Progettazione di dettaglio, unitamente a tutti i documenti ed elaborati che saranno sviluppati dal Concessionario, durante la vigenza della Concessione, è, e resta, di esclusiva proprietà del Concedente, ferma restando la tutela dei diritti di privativa intellettuale ed industriale in capo al Concessionario relativamente agli elementi messi a disposizione da quest'ultimo nell'ambito dell'Infrastruttura. Il Concessionario dichiara e riconosce, espressamente, di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non previa autorizzazione espressa del Concedente che non potrà, in ogni caso, essere irragionevolmente negata, per lo svolgimento di attività collegate all'esecuzione della **Convenzione**, fatto salvo l'utilizzo della suddetta documentazione a fini commerciali e pubblicitari.
 6. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con il Canone, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei Servizi oggetto della Concessione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
 7. Il Concessionario garantisce e manleva, completamente, il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro strumento utilizzato nell'esecuzione della Concessione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
 8. Rientrano nella Concessione solo le prestazioni espressamente indicate nella **Convenzione**, nel **Gestionale** e nella Documentazione di Gara, come declinati nell'Offerta.

Art. 6 - DURATA

1. La Concessione ha la durata complessiva di [15 (*quindici*)] anni, a decorrere dall'efficacia della **Convenzione** - ove coincidente con la Consegna - o, in caso di Consegna anticipata, dal Verbale di Consegna.

2. Da tale data inizia la Fase di Start Up, durante la quale, il Concessionario esegue le seguenti attività:
 - a. redazione e presentazione della Progettazione di dettaglio entro [4 (quattro)] mesi dalla Consegna a stipula della **Convenzione** [o il termine inferiore previsto in **Offerta**];
 - b. in esito all'approvazione della Progettazione di dettaglio, avvio degli Investimenti di Start Up, volti all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'Infrastruttura immateriale. Tali attività terminano con il positivo Collaudo Iniziale, che deve avvenire entro il termine di [4 (quattro)] mesi dall'accettazione della Progettazione di dettaglio. Ove tale termine non sia rispettato, per cause imputabili al Concessionario, si applicano le penali, di cui all'**art. 25 [PENALI E DECURTAZIONI]** della **Convenzione**. In ogni caso, il ritardo nella conclusione degli Investimenti di Start Up non modifica la durata complessiva della Concessione, comportando, tuttavia, l'automatica riduzione della Fase di Gestione.
3. All'esito positivo del Collaudo Iniziale, e conseguente sottoscrizione del relativo Verbale di Collaudo Iniziale, comincia la Fase di Avvio. Durante la Fase di Avvio, il Concessionario procede - conformemente alla Progettazione di dettaglio e al Cronoprogramma - alla realizzazione degli Investimenti di Avvio dell'Infrastruttura materiale, suddivisi nei Sotto-interventi relativi alle singole Sale facenti parte delle UdI, volti a completare l'Infrastruttura Materiale.
4. Il completamento di ogni singolo Sotto-intervento è attestato dal relativo Verbale di Avvio. Dal primo Verbale di Avvio ha inizio la Fase di Gestione, con la prestazione dei Servizi, via via, resi disponibili per ciascuna delle Sale attivate.
5. Il positivo Collaudo Finale, attestato dal relativo Verbale di Collaudo Finale, a seguito del completamento dell'ultimo Sotto-intervento, e, dunque, la chiusura della Fase di Investimento avviene entro il termine di [36 (trentasei)] mesi complessivi dal Verbale di Collaudo Iniziale e consente di avviare la Fase di Gestione a regime.
6. La Fase di Gestione a regime termina allo scadere della durata della Concessione. In tale Fase, il Concessionario eroga in via continuativa tutti i Servizi. Durante la Fase di Gestione a regime, il Concessionario deve prestare i Servizi in tutte le Sale oggetto dell'Intervento, secondo quanto previsto nel **Capitolato Gestionale**, nella Progettazione di dettaglio e nell'Offerta.
7. Fermo restando quanto previsto al **comma 8 del presente articolo**, ai sensi dell'art. 178, comma 5 del Codice, non è ammessa la proroga della Concessione, salvo nelle ipotesi disciplinate dalla Convenzione stessa. In ogni caso, sussiste l'obbligo, per il Concessionario, di garantire la conduzione dell'Infrastruttura e l'erogazione dei Servizi, su richiesta del Concedente, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle eventuali operazioni di gara volte all'affidamento a un nuovo concessionario, e/o appaltatore, o alla riassunzione diretta degli stessi, da parte del Concedente, nonché di assistere quest'ultimo nelle attività di subentro nella gestione dell'Infrastruttura.
8. La proroga della Concessione può essere richiesta solo ove sia strumentale alla Revisione, ai sensi dell'**art. 28 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE]** della **Convenzione**, come modalità di riequilibrio del PEF Contrattuale, o in caso di sospensioni, secondo le prescrizioni dell'**art. 18 [SOSPENSIONE DELLA FASE DI INVESTIMENTO]** o dell'**art. 26 [SOSPENSIONE E PROROGA DELLA GESTIONE]** della **Convenzione**, oppure per

consentire al Concedente di procedere a quanto necessario per riaffidare la Concessione, in base al **comma 7 del presente articolo**.

Art. 7 - SPV

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della **Convenzione**, dichiara e garantisce quanto segue:
 - a. il Concessionario è una società validamente costituita come società di scopo, ai sensi dell'art. 194 del Codice, e ha un capitale sociale di euro **[indicare in cifre e in lettere]**, interamente sottoscritto e versato nella misura del **[.]%** **[indicare in cifre e in lettere]**;
 - b. la partecipazione al capitale sociale della SPV è così suddivisa tra i soci:
 - i. **[(nome del Socio) [.] (quota % di partecipazione)** - socio qualificante per **[.]**;
 - ii. **[(nome del Socio) [.] (quota % di partecipazione)** - socio qualificante per **[.]**;
 - iii. **[(nome del Socio) [.] (quota % di partecipazione)** - socio finanziario ai sensi dell'art. 194 del Codice **(ove previsto)**];
 - c. la SPV può affidare direttamente ai propri soci, originari o subentrati, l'esecuzione delle prestazioni dedotte in Concessione, senza che ciò costituisca subappalto, purché possiedano i relativi requisiti. È, comunque, ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice, nel rispetto della Documentazione di Gara e, in particolare, dell'Offerta.
2. Il Concessionario si impegna a:
 - a. comunicare la composizione sociale della SPV, quale risulta dal libro dei soci, o da visura camerale aggiornata, ove, in ossequio alle condizioni di cui all'art. 194 del Codice, la stessa fosse modificata rispetto alla composizione di cui al **comma 1 del presente articolo**;
 - b. mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo indicato nel bando di Gara, pari a **[€ [.] (euro [.])]** e trasmettere, annualmente, al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante solidità patrimoniale della SPV;
 - c. mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione - in relazione alla fase di avanzamento della Concessione e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni della **Convenzione** -, per tutta la durata della Concessione;
 - d. comunicare al Concedente, senza indugio, ogni notizia, o fatto, che possa determinare la perdita, da parte di uno, o più soci, dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94-98 del Codice e/o la perdita totale, o parziale, dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario, posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione e a porvi rimedio non appena possibile ma, comunque, entro il termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, a tal fine assegnato dal Concedente.
3. La cessione delle quote, ai sensi dell'art. 194, comma 3 del Codice, nonché il mutamento della compagine sociale, sono ammessi nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i soci qualificanti, di cui al **comma 1, lett. b), punti i. e ii. del presente articolo**, sono tenuti a partecipare al capitale sociale della SPV, fino alla conclusione della Fase di

- Investimento, attestata mediante il Verbale di Collaudo Finale;
- b. i soci finanziari, di cui al comma 1, lett. b), punto iii. del presente articolo, ossia le banche e gli altri investitori istituzionali di cui all'art. 194, comma 3, settimo periodo, del Codice, che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale della SPV in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione al Concedente;
 - c. la sostituzione dei soci, di cui alla lett. a) del presente comma, prima del termine ivi stabilito può avvenire solo nelle ipotesi di cui al comma 2, lett. d) del presente articolo, come previsto dall'art. 194, comma 4 del Codice. In tal caso, il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dalla Documentazione di Gara per il soggetto sostituito, rispetto alla fase di avanzamento della Concessione in cui avviene la sostituzione, e deve essere individuato dal Concessionario entro il termine previsto dalla comunicazione effettuata al Concedente, ai sensi della suddetta lett. d) del comma 2 del presente articolo. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 30 (trenta) giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene efficace;
 - d. fermo restando quanto previsto alla lett. b) del presente comma per i soci finanziari, l'ingresso nel capitale sociale della SPV, alla scadenza del termine previsto alla lett. a) del presente comma è sempre ammesso. In tali ipotesi, il soggetto indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti generali, di cui agli artt. 94-98 del Codice e, ove inserito in sostituzione, anche dei requisiti di qualificazione equivalenti a quelli del socio sostituito, tenuto conto della fase di esecuzione della Convenzione. Al di fuori di quanto previsto per i soci finanziari alla lett. b) del presente comma, l'efficacia dell'ingresso di terzi nel capitale sociale, nonché di ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali, a titolo meramente esemplificativo, le operazioni di fusione, scissione, trasformazione, cessioni di azienda, è subordinata all'assenso del Concedente, da esprimere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione effettuata dal Concessionario, secondo le prescrizioni dell'art. 44 [COMUNICAZIONI] della Convenzione. Decorso il suddetto termine, senza che il Concedente abbia negato, indicandone le ragioni di fatto, e/o di diritto, l'autorizzazione all'operazione, la stessa si intenderà autorizzata.

SEZIONE II - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

Art. 8 - SOGGETTI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula della Convenzione, nomina - e comunica al Concedente - un *Site Operations Manager*, adeguatamente qualificato, che sarà il referente della Concessione, unico interlocutore del RUP e del DEC, per tutta la durata della Concessione, con il compito di gestire i rapporti con il Concedente.

2. Inoltre, entro i 10 (dieci) giorni precedenti all'emissione del Verbale di Collaudo Iniziale, il Concessionario individua, e comunica al RUP e al DEC, la composizione, oltre al *Site Operations Manager*, del nucleo minimo del Gruppo di Lavoro Residente, come disciplinato nel **Capitolato Gestionale**, in conformità con quanto indicato nell'Offerta. Il Gruppo di Lavoro Residente potrà essere, nel tempo, integrato con ulteriori figure, previa comunicazione al Concedente, in funzione dell'evoluzione della Concessione.
3. Al momento della Consegna, il Concessionario deve, altresì, indicare al Concedente gli elementi – nell'ambito del Personale del Concessionario – che faranno parte del Comitato Tecnico di Progetto, la cui costituzione è disciplinata dall'**art. 33 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI]** della Convenzione.
4. In caso di indisponibilità, a qualsiasi causa dovuta, del *Site Operations Manager* per più di 4 (quattro) settimane, o di sostituzione di uno dei soggetti comunicati dal Concessionario, in conformità con il **comma 2 del presente articolo**, il Concessionario deve darne comunicazione al Concedente, con le formalità di cui all'**art. 44 [COMUNICAZIONI]** della Convenzione.

Art. 9 - POTERI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente assume l'obbligo di corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute ai sensi della Convenzione, secondo i tempi e le modalità qui previsti.
2. Il Concedente si obbliga, inoltre, a non ostacolare in alcun modo la realizzazione e l'esercizio dell'Infrastruttura e la prestazione dello svolgimento dei Servizi, seppur in ossequio ai poteri di vigilanza e controllo, di cui all'**art. 32 [POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLI DEL CONCEDENTE IN CORSO DI ESECUZIONE]** della Convenzione. A tal fine, il Concedente si impegna a costituire e presiedere il Comitato Tecnico di Progetto, di cui all'**art. 33 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI]** della Convenzione, garantendone il funzionamento ed il tempestivo coinvolgimento in tutte le ipotesi previste dalla Convenzione.
3. Il Concedente si obbliga a svolgere tutte le attività ad esso incombenti nell'ambito della **Convenzione**, segnatamente, a:
 - a. consentire al Concessionario, a partire dalla data della Consegna, l'accesso alle aree del proprio presidio, ai fini della predisposizione della Progettazione di dettaglio;
 - b. mettere a disposizione del Concessionario, a seguito del Verbale di Collaudo Iniziale, le Sale e le aree delle UdI, via via, interessate alla realizzazione dei Sotto-interventi;
 - c. mettere a disposizione del Concessionario tutte le informazioni e i dati relativi alle aree interessate, comprese le attrezzature, gli impianti e le reti presenti, nonché porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la realizzazione degli Investimenti;
 - d. nominare il RUP, il DEC, gli organi di collaudo, nonché ogni altra figura richiesta ai fini del rispetto del Codice, della Convenzione e del D.Lgs. 81/08;
 - e. designare tempestivamente i rappresentanti del Concedente nel Comitato Tecnico di Progetto;
 - f. espletare ogni attività di sua competenza volta alla migliore esecuzione della Convenzione, e porre in essere le formalità e gli adempimenti, per legge non delegabili, e, in particolare, a:
 - i. provvedere all'acquisizione, con il supporto del Concessionario, di tutte le Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'Infrastruttura e l'esercizio

- della stessa, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 10 [AUTORIZZAZIONI] della Convenzione e nel Cronoprogramma;
- ii. approvare la Progettazione di dettaglio, nei termini di cui all'art. 16 [PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO] della Convenzione;
 - iii. effettuare il Collaudo Iniziale, i Collaudi di Avvio e il Collaudo Finale, nonché le eventuali altre verifiche, ove necessario, secondo quanto disposto dall'art. 19 [COLLAUDI] della Convenzione, entro le tempistiche previste nel Cronoprogramma;
 - iv. approvare eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 34 [MODIFICHE DELLA CONCESSIONE] della Convenzione, entro tempistiche congrue e tali da non ostacolare la prosecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione;
 - v. esercitare i propri poteri di vigilanza e controllo, secondo le previsioni dell'art. 32 [POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE] della Convenzione ed effettuare il monitoraggio, con le modalità di cui all'art. 33 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] della Convenzione, per tutta la durata della Concessione;
 - vi. effettuare la Verifica di Conformità al termine della Concessione, in ossequio alle disposizioni dell'art. 43 [VERIFICA DI CONFORMITÀ] della Convenzione;
- g. fornire, ove necessario, i dati e le informazioni nella disponibilità del Concedente, necessari alla gestione dei DM fino al paziente, nel rispetto della Normativa Privacy e GDPR;
 - h. segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'ANAC, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della Legge 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.
4. Il Concedente si impegna, altresì, a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento, di cui venga a conoscenza, in grado di condizionare le modalità di esecuzione o i presupposti, termini o condizioni della Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
- a. ogni informazione, e/o documento, utile in relazione allo stato delle Sale, delle aree e delle UdI interessate dalla Concessione, ivi comprese le informazioni relative agli impianti e alle reti informatiche;
 - b. l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione, come previsto dall'art. 40 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE O REVOCA DELLA CONCESSIONE] della Convenzione.

Art. 10 - AUTORIZZAZIONI

1. Fatti salvi gli obblighi di collaborazione in capo al Concessionario, spetta al Concedente attivarsi per ottenere, dagli enti competenti, le eventuali Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'Infrastruttura, nonché per la sua conduzione e lo svolgimento dei Servizi, sulla base della documentazione redatta, a tal fine, dal Concessionario.

2. Laddove il conseguimento delle Autorizzazioni, per motivi non imputabili al Concessionario, sia ritardato rispetto al Cronoprogramma, il Concessionario avrà diritto a una corrispondente proroga dei termini di completamento della Fase di Start Up e della Fase di Avvio.
3. Ove il ritardo nel rilascio delle Autorizzazioni, per motivi non imputabili al Concessionario, superi i 60 (sessanta) giorni rispetto al termine stabilito nel Cronoprogramma per la conclusione della Fase di Start Up, il Concessionario verificherà se tale slittamento comporti una Variazione dell'Equilibrio, nel qual caso potrà chiedere la Revisione, ai sensi dell'art. 28 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione, ove ne ricorrano i presupposti.
4. Nell'ipotesi in cui le Autorizzazioni non siano rilasciate, per motivi sopravvenuti e imprevedibili rispetto alla situazione sussistente al momento dell'Offerta, o siano rilasciate con un ritardo di più di 6 (sei) mesi rispetto a quanto indicato nel Cronoprogramma, o siano annullate in giudizio, per cause non imputabili al Concedente, né al Concessionario, si applicano le disposizioni dell'art. 14 [FORZA MAGGIORE] della Convenzione.

Art. 11 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di garantire, a proprie spese e nei termini previsti dalla Convenzione, la realizzazione, previa predisposizione della relativa Progettazione di dettaglio, sulla base del PT, dell'Infrastruttura, e il relativo esercizio, mediante la prestazione dei Servizi, finalizzato a garantirne la costante disponibilità, e a raggiungere gli obiettivi dell'Intervento, declinati come Livelli di Servizio, così come meglio dettagliato nell'Offerta e nel **Capitolato Gestionale**.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di aver valutato e condiviso il PT, approvato dal Concedente, e posto a base di Gara, e di ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di Progettazione di dettaglio, realizzazione dell'Infrastruttura e gestione dei Servizi previsti dalla **Convenzione**. Il Concessionario, pertanto, non può, in alcun caso, eccipere, durante la Fase di Start Up, la Fase di Avvio o la Fase di Gestione a regime, eventuali vizi del PT, qualora - pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di Gara - il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.
3. Il Concessionario si obbliga, in particolare, secondo le Fasi descritte nell'art. 6 [DURATA] della **Convenzione**, a:
 - a. elaborare la Progettazione di dettaglio, in cui si definiscono gli aspetti specifici delle attività da avviare, tra cui la verifica dei flussi informativi e materiali e l'analisi e riordino delle anagrafiche delle codifiche dei DM;
 - b. realizzare l'Infrastruttura immateriale;
 - c. realizzare l'Infrastruttura materiale mediante i Sotto-interventi;
 - d. gestire l'Infrastruttura e i Servizi secondo le migliori prassi e nel rispetto del **Capitolato Gestionale** e dell'Offerta, garantendo il raggiungimento dei Livelli di Servizio previsti, e la sicurezza dell'Infrastruttura, dei dati e dei Servizi in ogni momento.
4. Nello svolgimento delle attività previste nella Concessione, il Concessionario deve:
 - a. predisporre la documentazione necessaria e supportare il Concedente nel conseguimento delle Autorizzazioni necessarie, secondo quanto previsto dall'art. 10 [AUTORIZZAZIONI] della **Convenzione**;

- b. utilizzare, con la migliore diligenza professionale, i locali, le attrezzature e i beni strumentali di proprietà del - o in uso al - Concedente, obbligandosi a provvedere alla buona conservazione degli stessi;
- c. eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella **Convenzione**, nel **Capitolato Gestionale** e nell'Offerta;
- d. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che, a tale scopo, potranno essere predisposte dal Concedente, o dalle Autorità competenti;
- e. osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della stipula della Convenzione. Ove il Concessionario, nel corso dell'esecuzione, debba conformarsi a norme introdotte successivamente, ove ne ricorrano le condizioni, si applicherà l'art. 28 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della **Convenzione**;
- f. garantire al Concedente, durante l'intera esecuzione della Concessione, la sicurezza sia fisica, che logica dell'Infrastruttura, dei dati e dei Servizi;
- g. malleverare e tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- h. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni, in particolare:
 - i. ISO 9001: Sistema di gestione per la qualità;
 - ii. ISO 14001: Sistema di gestione ambientale;
 - iii. ISO/IEC 27001: Gestione della sicurezza delle informazioni;
 - iv. ISO 45001: Salute e sicurezza dei lavoratori;
 - v. ISO 13485: Sistema di gestione della qualità per i DM;
 - vi. SA8000: Certificazione etica;
- i. tenere indenne il Concedente a fronte di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate da terzi, in conseguenza di ipotesi di danni a terzi, causati dalla realizzazione dell'Infrastruttura, nonché dalla gestione delle prestazioni comprese nella Concessione;
- j. stipulare, entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione della Concessione, il Contratto di Finanziamento - a seconda della modalità di finanziamento prescelta - e consegnare al Concedente copia dello stesso, nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento e/o alla diversa forma di finanziamento prescelta, ivi inclusi i relativi allegati, entro, e non oltre, 10 (dieci) giorni dalla data di relativa costituzione a mezzo di sottoscrizione o altra modalità rilevante ai sensi di legge;
- k. prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dalla **Convenzione**;
- l. prestare l'assistenza richiesta dal Concedente in relazione ai Servizi;
- m. collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti, ai sensi di legge e della **Convenzione**, anche fornendo, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le

informazioni dallo stesso richieste.

5. Il Concessionario si impegna, altresì, a:
 - a. organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernenti l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario stesso e accessibile dal Concedente in tempo reale. In particolare, il Concessionario deve predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Concedente di misurare e monitorare la conformità delle prestazioni alle specifiche tecniche e ai Livelli di Servizio, previsti nel **Capitolato Gestionale**;
 - b. fornire, tempestivamente, al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta e/o, comunque, utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi posti dalla **Convenzione** e dalle norme e regolamentazioni applicabili;
 - c. fornire al RUP e al DEC tutti i chiarimenti richiesti;
 - d. partecipare alle visite che il DEC, il RUP e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo e realizzare tutte le prove, nonché predisporre tutta la documentazione, necessarie in funzione dello svolgimento di ogni Collaudo;
 - e. informare, tempestivamente, il Concedente in relazione a:
 - i. ogni circostanza, o evento, che potrebbe comportare ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché indisponibilità, anche parziale, dell'Infrastruttura, delle relative attrezzature o dei singoli Servizi;
 - ii. sussistenza di fatti, o circostanze, in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione della, o recesso dalla, **Convenzione**;
 - iii. sussistenza di fatti, o circostanze, in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione, o decadenza, dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario, ai sensi del Contratto di Finanziamento, così come per il mancato collocamento, ove emesse, delle obbligazioni della Società di Progetto, per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario, o l'escussione di garanzie e impegni, previsti nel Contratto di Finanziamento, a carico del Concessionario o dei suoi soci;
 - iv. controversie, procedimenti giudiziari e/o amministrativi e/o arbitrari da parte del, o nei confronti del, Concessionario nonché, ove costituito in forma plurisoggettiva, da parte, o nei confronti, di ciascuno degli operatori economici raggruppati e/o dei soci della SPV, che possano pregiudicare la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - v. ogni altro evento, circostanza, o provvedimento, che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.
6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi, di cui al **presente articolo**, ove non diversamente specificato, entro 5 (cinque) giorni lavorativi (i) dal ricevimento della

richiesta da parte del Concedente e, in ogni caso, (ii) dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lett. e) del presente articolo.

7. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con il Canone, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei Servizi oggetto della Concessione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto, e completo, adempimento delle obbligazioni previste.
8. Il Concessionario, nell'ambito delle modalità di esercizio dell'Infrastruttura e lo svolgimento dei Servizi, deve costantemente aver cura di non arrecare danni, o pregiudizi, a cose o persone, inclusi, in particolare, i dati, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento.

Art. 12 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. Il Concessionario si impegna al rispetto delle norme in materia di lavoro, previdenza, antinfortunistica e garantisce che siano applicate al Personale del Concessionario condizioni retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali, ove applicabili, in base alle categorie ed al luogo di svolgimento delle attività, come identificati in sede di Gara, secondo le previsioni degli artt. 11, 57 e 102 del Codice.
2. In particolare, il Concessionario applica al proprio Personale del Concessionario dipendente, impiegato nell'esecuzione della Concessione, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto della Concessione, come indicato in sede di Offerta e vigila affinché il contratto collettivo applicabile sia rispettato anche per i dipendenti dei subappaltatori.
3. Ai sensi dell'art. 11 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, relativo al Personale del Concessionario - dipendente del Concessionario, o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di *sub*-affidamenti, di cui all'art. 119 del Codice -, impiegato nell'esecuzione della Concessione, il Concedente trattiene dal certificato di pagamento del Canone l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al Personale del Concessionario - dipendente del Concessionario, o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di *sub*-affidamenti, ex art. 119 del Codice -, il RUP invita, per iscritto, il soggetto inadempiente e, in ogni caso, il Concessionario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata, formalmente e motivatamente, la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, ai sensi dell'art. 119 del Codice.
5. In ogni caso, sull'importo netto dei corrispettivi a carico del Concedente è operata, in relazione a ciascuna delle scadenze di versamento, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate annualmente, previo rilascio del DURC. Le ritenute relative all'ultimo anno di vigenza della Concessione sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Concedente, del certificato di Verifica

di Conformità, di cui all'art. 43 [VERIFICA DI CONFORMITÀ] della Convenzione, previo rilascio del DURC.

6. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, elencate nell'Allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Art. 13 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, per sé e per i propri subcontraenti, di cui all'art. 3 della Legge 136, dandosi atto che, nel caso di inadempimento, la Convenzione, nonché qualsiasi subcontratto ad essa collegato e sottoposto alla previsione del presente articolo, si risolverà di diritto, ex art. 1456 Cod. Civ., conformemente all'art. 38 [CLAUSOLA RISOLUTIVA E RISOLUZIONE DI DIRITTO] della Convenzione.
2. In particolare, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione, si conviene che, in ogni caso, il Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario secondo le modalità di cui all'art. 44 [COMUNICAZIONI] della Convenzione, la Convenzione nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario, o postale, ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 136.
3. Il Concessionario utilizzerà, per ogni transazione relativa alla Concessione, esclusivamente il seguente conto corrente dedicato: [..], riportando il CIG [..] e il CUP [..]. I seguenti soggetti sono gli unici autorizzati ad operarvi [..].
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare, tempestivamente, e comunque, entro e, non oltre 7 (sette) giorni, dalla/e variazione/i, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 della Legge 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
6. Il Concessionario, il subappaltatore, o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della Legge 136, è tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna.
7. Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti secondo quanto disposto dall'art. 37 [CESSIONE DEL CREDITO AI FINANZIATORI] della Convenzione, si impegna a

comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario, o postale, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 14 - FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione della **Convenzione**, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, o eccessivamente oneroso, l'adempimento delle obbligazioni della Concessione:
 - a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici;
 - b. manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di prestazioni oggetto della Concessione;
 - c. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - d. onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - e. incidenti aerei;
 - f. epidemie, contagi e pandemie;
 - g. ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, ove ricorrenti per causa non imputabile al Concedente e/o al Concessionario e/o terzi affidatari di prestazioni oggetto della Concessione;
 - h. eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri, o catastrofi, dall'autorità competente, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
 - i. sabotaggio, attacchi informatici non prevenibili, vandalismo;
 - j. indisponibilità di alimentazione elettrica, rete internet, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di prestazioni oggetto della Concessione;
 - k. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi solamente relativi ai dipendenti del Concessionario e dei suoi subcontraenti;
 - l. obiettiva ed imprevedibile impossibilità di accedere a materie prime, apparati o componenti di apparati elettronici o informatici ovvero a servizi necessari;
 - m. mancato, o ritardato, rilascio delle Autorizzazioni da parte delle autorità competenti per cause non imputabili al Concedente, né al Concessionario, anche a seguito dell'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, della revoca e/o della perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concedente, ovvero al Concessionario;
 - n. provvedimento dell'autorità giudiziaria, o di altra autorità pubblica italiana, o dell'Unione Europea, che determini l'impossibilità, anche solo temporanea, di esercitare la Concessione, o porzioni essenziali delle attività o dei presupposti indispensabili di dette attività.

2. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, che determini la sospensione delle attività di cui alla Concessione, o, comunque, l'impossibilità, per una delle Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne deve dare immediata comunicazione scritta all'altra Parte, con le modalità di cui all'art. 44 [COMUNICAZIONI] della Convenzione, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali, ai quali non è possibile adempiere, e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa delle attività contrattuali interessate, gli eventi, di cui al comma 1 del presente articolo, configurano cause di non imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
3. Entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta ricezione dell'informativa, di cui al comma 2 del presente articolo, il Concedente può chiedere eventuali chiarimenti, o sollevare eccezioni, circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione alle prestazioni e attività non eseguibili. In tal caso, le Parti hanno 15 (quindici) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per disciplinare la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni interessate dall'evento di Forza Maggiore. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applica le penali, o decurtazioni, di cui all'art. 25 [PENALI E DECURTAZIONI] della Convenzione. Il Concessionario deve, comunque, continuare ad eseguire le prestazioni non impedito dall'evento di Forza Maggiore, indicate nell'informativa.
4. Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione delle attività della Concessione, parziale, e/o totale, si applicano le disposizioni, di cui agli artt. 18 [SOSPENSIONE DELLA FASE DI INVESTIMENTO] o 26 [SOSPENSIONE E PROROGA DELLA GESTIONE] della Convenzione, a seconda della Fase in cui interviene la sospensione.
5. Qualora un evento di Forza Maggiore, pur non comportando l'interruzione delle attività della Concessione, determini una Variazione dell'Equilibrio, nella misura definita all'art. 28 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione, il Concessionario può chiedere di attivare la procedura di Revisione, di cui al medesimo articolo, previa dimostrazione dell'eccezionalità ed incidenza della modifica.
6. Qualora l'impossibilità temporanea per cause di Forza Maggiore si protragga, in qualsiasi Fase, per oltre 270 (duecentosettanta) giorni consecutivi, e nei casi previsti dall'art. 10 [AUTORIZZAZIONI] comma 4 della Convenzione, ciascuna delle Parti può richiedere la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1463 Cod. Civ., e si applicano le previsioni dell'art. 41 [RECESSO] della Convenzione.

SEZIONE III - AVVIO DELLA CONCESSIONE e FASE DI INVESTIMENTO

Art. 15 - CONSEGNA E AVVIO DELLA CONCESSIONE

1. L'esecuzione delle prestazioni previste nella Concessione prende avvio dalla Consegna, coincidente con la data di sottoscrizione e di efficacia della Convenzione, o, se precedente, con il Verbale di Consegna. A partire da tale data, il Concessionario avvia la predisposizione della Progettazione di dettaglio.
2. Inoltre, dalla data della Consegna, comincia a decorrere il termine di durata della Concessione, nonché i termini, stabiliti nel Cronoprogramma, per la redazione della Progettazione di dettaglio e la conseguente realizzazione dell'Infrastruttura, comprensiva dei relativi Collaudi, come indicato nell'art. 6 [DURATA] della Convenzione.

Art. 16 - PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

1. A partire dalla Consegna, il Concessionario procede alla redazione della Progettazione di dettaglio, da sottoporre al Concedente, entro il termine indicato nell'art. 6 [DURATA] della Convenzione. Il ritardo nella presentazione della Progettazione di dettaglio rispetto al termine suddetto comporta l'applicazione di penali, ai sensi dell'art. 25 [PENALI E DECURTAZIONI] della Convenzione, per ogni giorno di ritardo.
2. Il Concedente - previa raccolta dei pareri e delle Autorizzazioni eventualmente necessari - approva la Progettazione di dettaglio entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della stessa. Il termine suddetto non tiene conto delle tempistiche per ottenere le Autorizzazioni da enti terzi, eventualmente necessarie. Ove l'approvazione, per motivi non imputabili al Concessionario, sia ritardata di più di 60 (sessanta) giorni rispetto al termine di cui al presente comma, il Concessionario può chiedere di attivare la procedura di Revisione, se ne ricorrono i presupposti ex art. 28 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione.
3. Ai fini della redazione della Progettazione di dettaglio, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:
 - a. redigere la Progettazione di dettaglio e sottoporla al Concedente, nonché pianificare la realizzazione dell'Infrastruttura;
 - b. adeguare tutta la documentazione della Progettazione di dettaglio alle eventuali prescrizioni, e/o osservazioni, formulate dal Concedente, o da altre Autorità competenti, in sede di approvazione, entro i termini previsti nella relativa richiesta.
4. Il Concessionario deve garantire il rispetto, nel corso dell'attività di predisposizione della Progettazione di dettaglio, di tutte le norme tecniche e di sicurezza applicabili.

Art. 17 - REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA

1. A seguito dell'approvazione della Progettazione di dettaglio, il Concessionario procede, senza indugio, con la realizzazione degli Investimenti di Start Up, come descritti nella stessa e secondo le tempistiche di cui al Cronoprogramma.
2. La realizzazione degli Investimenti di Start Up e, dunque, dell'Infrastruttura immateriale, avviene nel rispetto della Progettazione approvata dal Concedente, e delle tempistiche previste nel Cronoprogramma. Il Concessionario adotta, a tal fine, tutti gli accorgimenti utili affinché l'Infrastruttura sia realizzata a regola d'arte e corrisponda a tutti i requisiti di affidabilità e sicurezza richiesti dalla Documentazione di Gara, come declinati nell'Offerta.
3. La realizzazione degli Investimenti di Start Up seguirà la scansione temporale contenuta nel Cronoprogramma.
4. Laddove siano previste attività che richiedono particolari qualificazioni, il Concessionario assicura che gli esecutori delle stesse - sia interni, sia terzi rispetto al Concessionario stesso - possiedano le necessarie qualificazioni e si attengano, scrupolosamente, a tutte le regole dell'arte, nonché alle norme in materia di salute e sicurezza applicabili.
5. Le disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano, altresì, alla realizzazione degli Investimenti di Avvio, da realizzarsi, mediante i Sotto-interventi, nel corso della Fase di Avvio, a seguito del Collaudo Iniziale.

Art. 18 - SOSPENSIONE DELLA FASE DI INVESTIMENTO

1. La sospensione, dopo l'approvazione della Progettazione di dettaglio, dell'esecuzione degli Investimenti di Start Up e, dopo il Collaudo Iniziale, degli Investimenti di Avvio, è ammessa nei casi, modi e tempi di cui all'art. 121 del Codice e relative Norme Attuative (in particolare, Allegato II.14 del Codice).
2. La sospensione della realizzazione degli Investimenti di realizzazione dell'Infrastruttura, compresi i Sotto-interventi, può essere disposta dal Concedente in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire, temporaneamente, l'esecuzione degli interventi previsti, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della realizzazione e alla ripresa della medesima. In tal caso, la sospensione della realizzazione degli Investimenti, compresi i Sotto-interventi, è disposta dal DEC mediante la sottoscrizione del verbale di sospensione, che è inoltrato, entro 5 giorni, al RUP.
3. La sospensione della realizzazione degli Investimenti, da parte del RUP, è, altresì, consentita per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
4. Nei casi previsti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la sospensione è disposta dopo aver acquisito il parere del CCT all'uopo istituito, ai sensi dell'art. 33 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] della Convenzione.
5. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione degli Investimenti, compresi i Sotto-interventi, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le Parti, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della sospensione oppure della causa che potrebbe determinarla, il CCT accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione e indica le modalità con cui proseguire la realizzazione dell'Infrastruttura e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione della stessa a regola d'arte.
6. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5 del presente articolo, la sospensione degli Investimenti è disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le relative cause, il RUP ne dispone l'immediata ripresa dell'esecuzione.
7. Il Concessionario non può sospendere, unilateralmente, la realizzazione dell'Infrastruttura, compresi i Sotto-interventi. Le Parti non possono invocare l'inadempimento della controparte, o di altri soggetti, per sospendere l'esecuzione degli Investimenti.
8. Se le cause, di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo impediscono parzialmente la realizzazione degli Investimenti, si procede con l'effettuazione di quelli eseguibili, mentre si sospendono, previo apposito verbale, quelli non eseguibili.
9. In caso di sospensione totale degli Investimenti, compresi i Sotto-interventi, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare la realizzazione dell'Infrastruttura, immateriale o materiale, nel termine fissato nel Cronoprogramma, può chiedere la proroga di tale termine. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DL e acquisito il parere del CCT.
10. Qualora la sospensione, o le sospensioni, degli Investimenti, compresi i Sotto-interventi, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per la Fase di Start Up, o per la Fase di Avvio, rispettivamente, o, comunque, quando superino 30 (trenta) giorni complessivi, per la Fase di Start Up, o 60 (sessanta) giorni, per la Fase di Avvio, il Concessionario ha diritto a chiedere la risoluzione della Convenzione senza indennità. Nel caso in cui il Concedente si opponga alla richiesta di risoluzione avanzata dal Concessionario, ai sensi del presente comma,

al Concessionario è riconosciuto il diritto di avviare la procedura di Revisione, in presenza dei relativi presupposti, di cui all'art. 28 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione.

11. Resta fermo quanto disposto dall'art. 14 [FORZA MAGGIORE], comma 6 della Convenzione, per il caso di sospensioni superiori al termine ivi disposto.
12. Oltre all'avvio della procedura di Revisione, come previsto dall'art. 28 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione, al Concessionario, per le ipotesi di sospensione diverse da quelle previste nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è riconosciuto un risarcimento del danno quantificato sulla base dei criteri seguenti:
 - a. maggiori oneri per spese generali infruttifere, che si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% (dieci per cento) e le spese generali nella misura del 15% (quindici per cento) e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5% (sei virgola cinque per cento). Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera a.;
 - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii., computati sulla percentuale del 10% (dieci per cento), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, delle apparecchiature utilizzate e alla consistenza della mano d'opera accertati dal DEC;
 - d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 19 - COLLAUDI

1. Al termine della Fase di Start Up, che si verifica con l'ultimazione dell'Infrastruttura immateriale, il Concedente effettua il collaudo di quest'ultima, sulla base delle prove di *test* e dei documenti forniti dal Concessionario, come disciplinati nel PT e, successivamente, nella Progettazione di dettaglio. L'esito positivo del Collaudo Iniziale è attestato dal Verbale di Collaudo Iniziale.
2. Successivamente al Collaudo Iniziale, il Concedente, sulla base delle prove di *test* e dei documenti forniti dal Concessionario, disciplinati nel PT e nella Progettazione di dettaglio, effettua il Collaudo di Avvio per ogni Sotto-intervento eseguito, attestato mediante Verbale di Collaudo di Avvio, sino alla completa realizzazione dell'Infrastruttura materiale.
3. Al termine di tutti i Sotto-interventi previsti, e, dunque, al completamento dell'Infrastruttura, immateriale e materiale, il Concedente procede al Collaudo Finale dell'intera Infrastruttura, attestato dal Verbale di Collaudo Finale.
4. Tutti i Collaudi devono essere effettuati con le modalità e tempistiche previste dalla Progettazione di dettaglio e dal Cronoprogramma.
5. L'eventuale ritardo, rispetto al Cronoprogramma, per motivi non imputabili al Concessionario, nello svolgimento dei Collaudi dà diritto al Concessionario a chiedere la Revisione, ove ne sussistano le condizioni, secondo quanto previsto dall'art. 28 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione.

6. Ai fini dell'espletamento di ogni accertamento, verifica o Collaudo, anche in corso d'opera, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione ed il Personale del Concessionario occorrente.
7. A partire dal Verbale di Collaudo Iniziale, il Concessionario è pienamente responsabile della disponibilità e sicurezza dell'Infrastruttura immateriale, e, dal primo Collaudo di Avvio, anche dell'Infrastruttura materiale, nella sua configurazione iniziale - come, via via, sviluppata nel corso della Fase di Avvio -, e, poi, nella sua configurazione completa, in Fase di Gestione a regime, per l'intera durata della Concessione.

Art. 20 - SUBAPPALTO

1. Il Concessionario, per l'eventuale affidamento a terzi delle attività previste nella Concessione, non eseguite direttamente, deve procedere mediante contratti di subappalto, oppure mediante appalti, o contratti, del Concessionario, secondo le norme applicabili.
2. Non si considerano operatori economici terzi le imprese che si sono raggruppate, o consorziate, per ottenere la Concessione, né le imprese ad esse collegate. Non si considerano terzi i soci della SPV, ai sensi dell'art. 7 [SPV] della Convenzione.
3. È ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del Codice, secondo quanto indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell'Offerta.
4. I soggetti designati come subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94-98 del Codice, e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni affidate.
5. Non costituiscono subappalto le prestazioni manutentive sul *software* e *hardware* dell'Infrastruttura immateriale, o sulle attrezzature facenti parte dell'Infrastruttura materiale, ove rese dalle case produttrici in favore del Concessionario, nonché le altre prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie - anche relative ad altri aspetti rientranti nell'oggetto della **Convenzione** -, eseguite da soggetti terzi in favore del Concessionario, in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della Gara, i cui contratti siano stati depositati presso il Concedente, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
6. Il Concessionario si obbliga a depositare presso il Concedente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
7. In caso di mancato, o incompleto, deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procede a richiedere al Concessionario la consegna, o l'integrazione, della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale, il subappalto non è autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
8. Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto, da parte di quest'ultimo, delle

disposizioni contenute nella normativa di riferimento per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici, con particolare riguardo alle norme retributive, previdenziali e in materia di sicurezza, nonché le norme sulla tracciabilità dei pagamenti e la fatturazione elettronica. In particolare, come previsto dall'art. 13 [OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI] della Convenzione, il Concessionario include in tutti i subcontratti, anche ove non qualificati come subappalti, l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Il Concessionario è obbligato, solidalmente con il subappaltatore, nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione all'osservanza degli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
10. Il Concessionario sostituisce, previa autorizzazione del Concedente, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione applicabili ai sensi del Codice.
11. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nella Convenzione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Concessionario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del Concessionario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della Concessione.
12. Il Concessionario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
13. Il Concedente corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di *sub*-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte del Concessionario;
 - c. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

SEZIONE IV - FASE DI GESTIONE

ART. 21 - FASE DI AVVIO E FASE DI GESTIONE A REGIME

1. A partire dalla data del Verbale di Collaudo Iniziale, ha inizio la Fase di Avvio. La Fase di Avvio prevede la realizzazione degli Investimenti di Avvio mediante i Sotto-interventi previsti nelle Sale facenti parte di ciascuna UdI. I Sotto-interventi si compongono delle seguenti attività:
 - a. analisi dei consumi per la determinazione del modello di gestione più adatto tra quelli descritti nel PT;
 - b. identificazione delle aree di installazione delle tecnologie RFID;
 - c. consegna e *test* delle tecnologie RFID;
 - d. etichettatura del materiale già presente nei magazzini delle singole UdI.
2. L'avvenuta realizzazione di ciascuno dei Sotto-interventi è sottoposta a Collaudo di Avvio, in conformità con quanto previsto dall'art. 19 [COLLAUDI] della Convenzione. Il positivo esito dei Collaudi di Avvio è attestato mediante l'emissione del relativo Verbale di Avvio.

3. Con l'emissione del primo Verbale di Avvio comincia la Fase di Gestione e il Concessionario acquisisce il diritto all'erogazione del Canone, nella misura prevista in funzione delle Sale progressivamente attivate.
4. Alla conclusione di tutti i Sotto-interventi previsti, e, dunque al termine della Fase di Investimento con il completamento dell'Infrastruttura, termina la Fase di Avvio, ed inizia la Fase di Gestione a regime.
5. Nella Fase di Gestione, anche nel corso della Fase di Avvio per quanto riguarda le Sale già oggetto di Verbale di Avvio, il Concessionario garantisce, in particolare, la piena funzionalità, disponibilità, adeguatezza e sicurezza dell'Infrastruttura, in tutte le sue componenti, quale, man mano, sviluppata, e la costante fruibilità dei Servizi, assicurando i Livelli di Servizio previsti nel **Capitolato Gestionale**, come declinati nell'Offerta.
6. La Manutenzione, come disciplinata nel **Capitolato Gestionale**, è svolta mediante Personale del Concessionario, adeguatamente formato, e in ottemperanza ai manuali tecnici e alle norme tecniche applicabili, nonché garantendo la massima sicurezza, riservatezza ed integrità dei dati, degli applicativi e di tutte le componenti rilevanti.
7. Per le caratteristiche specifiche dei Servizi, si rinvia a quanto previsto dal **Capitolato Gestionale**, come declinato dal Concessionario nell'Offerta, nonché a tutti gli obblighi assunti dal Concessionario nell'ambito della **Convenzione**.

Art. 22 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Concessionario, nell'erogazione di tutte le prestazioni contemplate nella Concessione, deve garantire il rispetto dei Livelli di Servizio stabiliti nel **Capitolato Gestionale**, in funzione dei KPI ivi rappresentati.
2. Il sistema dei KPI, di cui al **Capitolato Gestionale**, è finalizzato a collegare il pagamento del Canone - oltre che alle Sale progressivamente attivate - agli obiettivi di efficientamento complessivo che il sistema di tracciabilità e di gestione dei DM costituito mediante la realizzazione e esercizio dell'Infrastruttura e dei relativi Servizi, che dovrà raggiungere all'interno delle aree oggetto dell'Intervento.
3. Durante la Fase di Disponibilità a regime, la tenuta e l'adeguatezza del sistema dei KPI sarà oggetto di valutazione tra le Parti - nell'ambito del Comitato Tecnico di Progetto, come declinato all'**art. 33 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI]**, comma 4 della **Convenzione** - al fine di garantirne la continua coerenza con la naturale evoluzione dei fabbisogni e di favorire il miglioramento costante del Servizio. Nell'ambito della suddetta valutazione, potranno essere oggetto di revisione, a titolo meramente esemplificativo, i pesi degli Indicatori di Qualità e le relative modalità di rilevazione, ma non il meccanismo sottostante al sistema dei KPI, nel suo complesso. Le Parti convengono, sin d'ora, che, allo scadere del quinto anno dalla data di Consegna, di cui all'**art. 15 [CONSEGNA E AVVIO DELLA CONCESSIONE]** della **Convenzione**, saranno modificati i pesi degli Indicatori di Qualità n. 1 e n. 4, come specificato nel **Capitolato Gestionale**, con decorrenza della modifica a partire dal sesto anno.
4. Il mancato rispetto dei Livelli di Servizio da parte del Concessionario, inclusa la mancata, o non completa, disponibilità dell'Infrastruttura, complessivamente intesa, e dei Servizi, sulla base dei suddetti KPI, comporta la decurtazione del Canone, con le modalità di cui all'**art. 25 [PENALI E DECURTAZIONI]** della **Convenzione**.

Art. 23 - CANONE

1. A fronte della disponibilità del sistema istituito mediante l'Infrastruttura, comprensiva dei Servizi, il Concedente riconosce al Concessionario un Canone di Disponibilità, da corrispondersi in rate mensili, a partire dal primo Verbale di Avvio.
2. Il Canone di Disponibilità è quantificato sulla base del Canone Unitario indicato nel PEF Contrattuale. Il Canone di Disponibilità è, di conseguenza, crescente, in funzione delle Sale progressivamente attivate, fino alla conclusione della Fase di Investimento e del conseguente avvio della Fase di Disponibilità a regime.
3. La remunerazione avviene in modalità posticipata, secondo i termini e le modalità previste all'art. 24 [TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO] della Convenzione.
4. La quantificazione del Canone è, inoltre, funzione del conseguimento dei Livelli di Servizio, espressi dai KPI stabiliti nel Capitolato Gestionale, come ivi disciplinati e in conformità con l'art. 22 [LIVELLI DI SERVIZIO] della Convenzione.
5. Il Canone è adeguato, annualmente, all'inflazione (indice FOI senza tabacchi), per una componente pari, complessivamente, all'[80% (ottanta per cento)] dello stesso, secondo quanto specificato nella relazione al PEF Contrattuale.

Art. 24 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il RUP, coadiuvato dal DEC, verifica, durante la Fase di Gestione, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali e il raggiungimento dei Livelli di Servizio sulla base dei KPI di cui al Capitolato Gestionale, ai fini della corretta quantificazione del Canone di Disponibilità dovuto, al netto delle eventuali decurtazioni, di cui all'art. 25 [PENALI E DECURTAZIONI] della Convenzione.
2. Fermo restando quanto previsto per il caso di inadempienze contributive o retributive, e relative trattenute, dall'art. 12 [TUTELA DEI LAVORATORI] della Convenzione - in ottemperanza all'art. 11 del Codice -, all'esito della verifica, di cui al comma 1 del presente articolo, i pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura fiscale, con modalità elettronica, nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, Legge 136, mediante bonifico bancario, in conformità con quanto previsto all'art. 13 [OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI] della Convenzione.
3. Il versamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.). Alla scadenza del predetto termine, in mancanza del pagamento, si applica il tasso d'interesse di legge.
4. Il pagamento del Canone di Disponibilità decorre dalla data di inizio della Fase di Gestione, come specificato nell'art. 23 [CANONE] della Convenzione. L'ultima rata, a saldo, del Canone di Disponibilità è dovuta, esclusivamente, per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo mese liquidato e la scadenza della Convenzione, ed è versata dal Concedente previa presentazione, da parte del Concessionario, della cauzione o fideiussoria di cui al comma 9 dell'art. 117 del Codice, che sarà svincolata solo a seguito della positiva Verifica di Conformità, attestata dal rilascio del relativo certificato, di cui all'art. 43 [VERIFICA DI CONFORMITÀ] della Convenzione.

Art. 25 - PENALI E DECURTAZIONI

1. Tutte le prestazioni che il Concessionario è obbligato ad eseguire, nell'ambito della Concessione, devono garantire il rispetto dei Livelli di Servizio descritti nel Capitolato Gestionale, come eventualmente modificati nell'Offerta.
2. In particolare, il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in relazione alla Fase di Investimento, sia nella Fase di Start Up, ossia nella realizzazione dell'Infrastruttura immateriale, sia durante l'esecuzione degli Investimenti di Avvio, nella Fase di Avvio, per la realizzazione dei Sotto-interventi che costituiscono l'Infrastruttura materiale. Non si considerano ritardi riconducibili al Concessionario gli eventuali slittamenti, rispetto al Cronoprogramma, richiesti dal Concedente o concordati con quest'ultimo, in relazione alla rimodulazione delle tempistiche di realizzazione dei singoli Sotto-interventi.
3. I giorni di ritardo riducono, conseguentemente, la durata della Fase di Gestione.
4. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma, facente parte del Progetto Tecnico, per
 - a. la consegna della Progettazione di dettaglio,
 - b. il Collaudo Iniziale,
 - c. ciascun Collaudo di Avvio,
 - d. il Collaudo Finale,si applica una penale giornaliera corrispondente allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo degli Investimenti, complessivamente intesi, previsti nel PEF Contrattuale, al netto dell'IVA.
5. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale, di cui al comma 4 del presente articolo sia, complessivamente, superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale degli Investimenti riportati nel PEF Contrattuale, al netto dell'IVA, il Concedente può risolvere la Convenzione, con le modalità di cui dell'art. 39 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO] della Convenzione.
6. In Fase di Gestione, laddove il Concessionario, per motivi non imputabili al Concedente, ovvero alle altre ipotesi, di cui all'art. 28 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione, non raggiunga, in un determinato mese, i Livelli di Servizio, da misurarsi in base ai KPI di cui al Capitolato Gestionale, il Canone di Disponibilità dovuto è oggetto di decurtazione, secondo la metodologia riportata nel Capitolato Gestionale. Tale decurtazione può giungere fino all'annullamento del Canone di Disponibilità, per il periodo di mancata disponibilità dell'Infrastruttura o dei Servizi.
7. Tutti gli inadempimenti che danno origine all'applicazione di penali, o decurtazioni, ai sensi del presente articolo, dovranno essere contestati al Concessionario per iscritto dal Concedente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal relativo rilevamento.
8. Ferma restando l'applicazione automatica delle decurtazioni, di cui al comma 6 del presente articolo, in caso di contestazione dell'inadempimento da parte del Concedente, il Concessionario dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. In tal caso:

- a. qualora le predette deduzioni non pervengano al Concedente, nel termine indicato, le decurtazioni già applicate resteranno valide e le penali saranno applicate al pagamento successivo;
 - b. qualora le predette deduzioni siano pervenute tempestivamente, le stesse saranno esaminate dal Comitato Tecnico di Progetto, il quale assumerà una decisione in merito, entro il termine di 15 (quindici) giorni, in funzione della quale:
 - i. le decurtazioni già applicate potranno essere mantenute, o restituite, al successivo pagamento,
 - ii. le penali potranno essere, o meno, applicate al successivo pagamento.
9. Il Concedente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 29 [GARANZIA DEFINITIVA] della Convenzione o all'art. 30 [GARANZIA PER LE PENALI] della Convenzione, in funzione della Fase in cui si sia verificato l'inadempimento. In ogni caso, non sarà necessaria alcuna diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità, per entrambe le Parti, di adire le vie legali per l'eventuale risarcimento.
 10. Nel caso in cui le decurtazioni del Canone di Disponibilità applicate, a norma del comma 6 del presente articolo, in un determinato anno, siano di ammontare pari, o superiore, al 30% (trenta per cento) del Canone complessivo annuale, dovuto per l'anno medesimo, derivante dal PEF Contrattuale il Concedente ha la facoltà di procedere alla risoluzione, ai sensi dell'art. 39 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO] della Convenzione.
 11. L'imposizione delle penali, o delle decurtazioni, di cui al presente articolo, non esonera, in nessun caso, il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 12. Oltre a quanto specificamente previsto nel Capitolato Gestionale, qualora, a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si renda necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale, o della decurtazione, applicata è maggiorata di una percentuale pari al 10% (dieci per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato.

Art. 26 - SOSPENSIONE E PROROGA DELLA GESTIONE

1. La sospensione e l'eventuale proroga delle attività di esercizio dell'Infrastruttura e gestione dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'art. 121 del Codice, come previsto ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 18 [SOSPENSIONE DELLA FASE DI INVESTIMENTO] della Convenzione. In tali casi, si applicano i commi 4 e 5 del medesimo art. 18 [SOSPENSIONE DELLA FASE DI INVESTIMENTO] della Convenzione per quanto riguarda l'intervento del CCT, fermo restando che nessun indennizzo, o risarcimento, è dovuto al Concessionario, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo. Durante il periodo di sospensione, non si applicano le penali, o decurtazioni, contemplate per il mancato raggiungimento dei Livelli di Servizio previsti.
2. Il Concedente si riserva, in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione, totale o parziale, dei Servizi per i motivi di cui al comma 1 del presente articolo, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, salvo in caso di emergenza, con pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, e compilando - con l'intervento del Concessionario - il verbale di sospensione, con

- indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della gestione sospesa, anche parzialmente. Il verbale, redatto dal DEC, è trasmesso, a mezzo PEC, al RUP entro, e non oltre, 5 (cinque) giorni dalla data di redazione.
3. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa della gestione, nelle ipotesi di cui ai **commi 1 e 2 del presente articolo**:
 - a. il Canone di Disponibilità continuerà ad essere corrisposto, in presenza delle relative condizioni di disponibilità dell'Infrastruttura e dei Servizi, nella misura prevista ai sensi dell'**art. 23 [CANONE] della Convenzione**, ove la sospensione sia parziale, oppure ove la sospensione, sebbene totale, abbia una durata non superiore a 30 (trenta) giorni continuativi;
 - b. ove la durata della sospensione superi i 30 (trenta) giorni continuativi, il Canone di Disponibilità non sarà dovuto, per i giorni eccedenti di sospensione, fino alla ripresa delle attività. In questo caso, sempre che la sospensione non sia a lui imputabile, il Concessionario avrà diritto alla proroga della Fase di Gestione per un numero di giorni corrispondente a quello di sospensione;
 - c. ove la durata della sospensione superi i 60 (sessanta) giorni continuativi, il Concessionario avrà il diritto di chiedere, oltre alla proroga, di cui alla **lett. b del presente comma**, anche la Revisione, in conformità con quanto disposto dall'**art. 28 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione**, ove sussistano le relative condizioni in relazione alla Variazione dell'Equilibrio.
 4. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il DEC redige il verbale di ripresa della gestione, indicando, se del caso, i nuovi termini contrattuali. Il verbale è trasmesso al RUP, a mezzo PEC, entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
 5. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun caso, il Concessionario può sospendere, unilateralmente, la gestione, ferme restando le eventuali interruzioni previste per la Manutenzione, ad eccezione di quanto previsto per i casi di Forza Maggiore, di cui all'**art. 14 [FORZA MAGGIORE] della Convenzione**. Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione potrà essere risolta ai sensi dell'**art. 39 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO] della Convenzione**.
 6. Resta ferma l'applicazione dell'**art. 14 [FORZA MAGGIORE] comma 6, della Convenzione**.
 7. Nei casi di sospensione, totale o parziale, della prestazione dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui al **comma 1 del presente articolo**, il Concessionario ha diritto - oltre a quanto previsto dal **comma 3 del presente articolo** e indipendentemente dalla Variazione dell'Equilibrio eventualmente prodottasi - ad un risarcimento quantificato sulla base dei mancati ricavi nel periodo considerato, quali risultanti dal PEF Contrattuale.

SEZIONE V - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

Art. 27 - PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO

1. La disciplina della Concessione si fonda sul rispetto dell'Equilibrio, cristallizzato nel PEF Contrattuale, sulla base dei presupposti e delle condizioni previsti nello stesso, nonché in ossequio all'allocazione dei rischi, determinata dalla **Convenzione**.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio degli investimenti e della connessa gestione della

Concessione si basa sui presupposti indicati al punto 13 delle premesse della Convenzione, nonché sui seguenti indicatori di Equilibrio, quali risultanti dal PEF Contrattuale, segnatamente:

- a. Tasso Interno di Rendimento del progetto (TIR Progetto) pari a [• inserire il valore desumibile dal PEF Contrattuale];
 - b. Valore Attuale Netto del progetto (VAN Progetto) pari a [• inserire il valore desumibile dal PEF Contrattuale].
3. Ai sensi dell'art. 177 del Codice, il Concessionario assume su di sé il rischio operativo, costituito, in specifico, da:
- a. rischio di progettazione e di investimento, legato alla Progettazione di Dettaglio - sia come tempistiche, sia come qualità della stessa - e all'esecuzione degli Investimenti per la realizzazione dell'Infrastruttura immateriale e materiale;
 - b. rischio di disponibilità, relativo alla costante disponibilità dell'Infrastruttura e dei Servizi, e, segnatamente, al raggiungimento dei Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Gestionale, come risultanti dall'Offerta. In particolare, il rischio si identifica nella possibilità di aumento dei costi - per l'esercizio dell'Infrastruttura e la gestione dei Servizi, ad esempio, per la Manutenzione - necessari a garantire la costante fruibilità ed adeguatezza dell'Infrastruttura e dei Servizi, così da conseguire gli obiettivi di risultato indicati attraverso i KPI, di cui al Capitolato Gestionale;
 - c. rischio di offerta, legato alla necessità di garantire gli strumenti - in particolare i Tag Rfid e i lettori - in quantità e qualità sufficienti a soddisfare le esigenze del Concedente in funzione delle prestazioni sanitarie da svolgere, e nel rispetto dei tempi previsti per le stesse;
 - d. rischio tecnologico, relativo alla disponibilità ed appropriatezza della tecnologia durante l'intera durata della Concessione, che espone il Concessionario alla necessità di approvvigionarsi di materiali e componenti, sia di *hardware*, che di *software*, la cui disponibilità e i cui costi possono variare anche significativamente nel tempo. Il rischio tecnologico deriva dalla necessità di assicurare la disponibilità e la sicurezza dell'Infrastruttura e dei Servizi per tutta la durata della Concessione, anche mediante la Manutenzione evolutiva, disciplinata nel Capitolato Gestionale;
 - e. rischio di inefficienza dei subcontratti e delle relazioni industriali;
 - f. tutti gli altri rischi derivanti dall'esercizio dell'Infrastruttura e dall'erogazione dei Servizi, in particolare il rischio di sicurezza dei dati e degli applicativi;
 - g. rischio di finanziamento degli Investimenti e rischio assicurativo.

Art. 28 - REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE

1. Qualora si riscontri una Variazione dell'Equilibrio, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia e ferma restando la continua e costante permanenza dei rischi allocati in capo al Concessionario, come evidenziati nella Convenzione, le Parti convengono di procedere alla Revisione del PEF Contrattuale e della Convenzione. La Revisione è consentita, secondo quanto previsto dall'art. 192 del Codice, sempreché la Variazione dell'Equilibrio sia determinata da eventi imprevedibili e non imputabili al Concessionario e fermo restando che l'eventuale modifica conseguente non costituisca un'alterazione della natura della Concessione o non introduca condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di

aggiudicazione della Concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla Gara.

2. Rientrano tra gli eventi che possono determinare la Variazione dell'Equilibrio e la conseguente Revisione solo le seguenti fattispecie:

- a. eventi di Forza Maggiore, disciplinati dall'art. 14 [FORZA MAGGIORE] della Convenzione, che comportino effetti diversi dalla sospensione di cui agli artt. 18 [SOSPENSIONE DELLA FASE DI INVESTIMENTO] o 26 [SOSPENSIONE E PROROGA DELLA GESTIONE] della Convenzione, e tali da provocare una Variazione dell'Equilibrio, quali, ad esempio, danneggiamenti ingenti alle attrezzature, o variazioni eccezionali e inattese - intendendosi per tali le variazioni superiori di almeno il 5% (cinque per cento) rispetto all'adeguamento inflattivo previsto per il Canone di Disponibilità, di cui all'art. 23 [CANONE] della Convenzione, rilevate sulla base degli indici di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice - dei prezzi dei più rilevanti fattori produttivi, in funzione della Fase in cui si trova la Concessione;
- b. Fatto del Concedente, ossia violazione degli obblighi gravanti sullo stesso ai sensi dell'art. 9 [POTERI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE] della Convenzione, quali, ad esempio, il ritardo nell'approvazione della Progettazione di dettaglio rispetto al termine, di cui all'art. 16 [PROGETTAZIONE] della Convenzione, o nello svolgimento del Collaudo Iniziale, dei Collaudi di Avvio o del Collaudo Finale, di cui all'art. 19 [COLLAUDI] della Convenzione;
- c. sospensione oltre i termini previsti dagli artt. 18 [SOSPENSIONE DELLA FASE DI INVESTIMENTO] o 26 [SOSPENSIONE E PROROGA DELLA GESTIONE] della Convenzione;
- d. ritardo nel rilascio delle Autorizzazioni, ai sensi dell'art. 10 [AUTORIZZAZIONI] della Convenzione;
- e. entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, che incidano direttamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione dell'Infrastruttura, nonché sull'esercizio della stessa e sull'erogazione dei Servizi.

3. Al verificarsi di una Variazione dell'Equilibrio, come definita - ossia quantificata in uno scostamento pari, o superiore, a 0,5 (zero virgola cinque) punti percentuali del TIR di Progetto -, dovuta a una delle fattispecie, di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di avviare la relativa procedura di Revisione, il Concessionario ne dà comunicazione per iscritto al Concedente, in conformità all'art. 44 [COMUNICAZIONI] della Convenzione, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato la Variazione dell'Equilibrio, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

- a. PEF Contrattuale, in formato editabile, in disequilibrio;
- b. (proposta di) PEF Contrattuale, in formato editabile, che riproduce la proposta di Revisione;
- c. relazione esplicativa al PEF Contrattuale revisionato, che illustri i presupposti che hanno indotto alla richiesta di Revisione;
- d. relazione dimostrativa dell'evento non imputabile al Concessionario e dei maggiori oneri da esso derivanti;

- e. ove necessario, schema di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF Contrattuale revisionato.
4. La Revisione è finalizzata a determinare il ripristino dell'Equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno, o più, eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla Revisione.
 5. Qualora non raggiungano un accordo sulla Revisione, entro un periodo di 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione, di cui al comma 3 del presente articolo, le Parti possono recedere dalla Convenzione, in attuazione dell'art. 192, comma 4 del Codice. In tal caso, si applica l'art. 41 [RECESSO] della Convenzione.

SEZIONE VI - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 29 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Le Parti danno atto che il Concessionario ha provveduto a costituire la garanzia definitiva, di cui all'art. 117, comma 1 del Codice, con [.], quantificata in base all'importo degli Investimenti, quale risultante dal PEF Contrattuale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dalla Concessione.
2. La garanzia, di cui al comma 1 del presente articolo, è svincolata progressivamente dal Concedente, previa deduzione di eventuali crediti verso il Concessionario derivanti dalla Convenzione, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, in funzione del Collaudo Iniziale, in corrispondenza della realizzazione dell'Infrastruttura immateriale, e, successivamente, di ciascuno dei Collaudi di Avvio, relativi agli Investimenti di Avvio per la realizzazione dell'Infrastruttura materiale, fino all'80% (ottanta per cento) del suo importo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, del Verbale di Collaudo Iniziale e dei Verbali di Avvio, in originale o in copia autentica. Il restante 20% (venti per cento) è liberato alla data di emissione del Verbale di Collaudo Finale, attestante l'ultimazione degli Investimenti e il completamento dell'Infrastruttura nel suo complesso.
3. Qualora l'ammontare della garanzia, di cui al presente articolo, dovesse ridursi per:
 - a. effetto dell'applicazione di penali, o decurtazioni, oppure
 - b. qualsiasi altra causa, ivi incluso l'incremento del valore della Convenzione,il Concessionario deve provvedere al reintegro, e/o incremento, della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Concedente.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste al comma 3 del presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione, in coerenza con le prescrizioni dell'art. 38 [CLAUSOLA RISOLUTIVA E RISOLUZIONE DI DIRITTO] della Convenzione.
5. La prestazione della garanzia, ai sensi del presente articolo, non limita l'obbligo del Concessionario di provvedere all'integrale risarcimento dei danni, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 30 - GARANZIA PER LE PENALI

1. Dalla data del primo Verbale di Avvio, il Concessionario presenta, in conformità con quanto previsto dall'art. 193, comma 6 e con le modalità di cui all'art. 117, comma 1 del Codice, una ulteriore cauzione a garanzia delle penali relative al mancato, o inesatto, adempimento di tutti gli obblighi contrattuali afferenti alla Fase di Gestione, nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, relativo all'anno in cui la garanzia è prestata, quale risultante dal PEF Contrattuale.
2. La garanzia, di cui al comma 1 del presente articolo, è prestata, per un primo periodo, fino alla conclusione della Fase di Avvio, e, successivamente, per periodi di 1 (un) anno, da rinnovarsi annualmente entro 3 (tre) mesi prima della scadenza, adeguando il relativo importo ai costi operativi previsti nel PEF Contrattuale per il periodo coperto.
3. La mancata presentazione di tale garanzia, o il suo mancato rinnovo, o adeguamento, costituisce grave inadempimento contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 39 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO] della Convenzione.
4. La garanzia, di cui al presente articolo, è svincolata, dopo il primo rinnovo, al momento di ciascun rinnovo annuale. La garanzia prestata per l'ultimo anno di Concessione è svincolata a seguito della positiva Verifica di Conformità, attestata dal relativo certificato, di cui all'art. 43 [VERIFICA DI CONFORMITÀ] della Convenzione.

Art. 31 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. In analogia con quanto previsto per i lavori dall'art. 117, comma 10 del Codice, il Concessionario si impegna a presentare idonee polizze assicurative in favore del Concedente a copertura delle attività oggetto della Concessione. In particolare, il Concessionario ha l'obbligo di stipulare, entro 10 (dieci) giorni dalla data della Consegna, ai sensi dell'art. 15 [CONSEGNA E AVVIO DELLA CONCESSIONE] della Convenzione, una polizza a copertura de:
 - a. i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, dell'Infrastruttura, nonché dei danni alle strutture del Concedente, verificatisi nel corso dell'esecuzione della realizzazione della stessa, per un importo complessivo pari a [€ ... (euro [.]) - importo da definire in sede di Gara, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) del valore degli Investimenti];
 - b. la responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [€ ... (euro [.]) - importo pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata *sub* a), nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dall'art. 117, comma 10 del Codice].
2. La copertura assicurativa, di cui al comma 1 del presente articolo, decorre dalla data della Consegna e cessa alla data del Verbale di Collaudo Finale.
3. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte, o fatte sottoscrivere, entro le tempistiche previste al comma 1 del presente articolo.
4. Il Concessionario si impegna a stipulare, una, o più, polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione della Concessione, nella Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo, pari a [€ ... (euro [.])] per sinistro ed a [€ ... (euro [.])] per persona e per danni a cose, a partire dal Verbale di Collaudo Iniziale e per tutta la durata della Concessione. Tali polizze devono includere la copertura de:
 - a. i danni, o pregiudizi, causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente

medesimo e a terzi, compresi i danni alle strutture del Concedente e alle relative attrezzature, imputabili a responsabilità del Concessionario o del Personale del Concessionario, che avvengano durante la Fase di Gestione;

- b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla lett. a) del presente comma, che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione.
5. Il Concessionario assume, in proprio, ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone, o beni, da parte del Personale del Concessionario - compresi collaboratori, liberi professionisti, consulenti, appaltatori o subappaltatori -, in qualunque modo impiegato, nell'esecuzione delle attività oggetto della Concessione.

SEZIONE VII - MONITORAGGIO E VICENDE DELLA CONCESSIONE

ART. 32 - POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Il Concedente esercita il potere di vigilanza e provvede ad effettuare i controlli, finalizzati alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni incluse nella Concessione, in conformità con i Livelli di Servizio, attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 33 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] della Convenzione.
2. Fermo restando il suddetto sistema di monitoraggio, il Concedente può effettuare ispezioni presso le Sale e richiedere informazioni al Concessionario sull'andamento dei Servizi, in qualsiasi momento.

Art. 33 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI

1. Il Concedente esercita il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni, di cui alla Convenzione, mediante gli strumenti posti, a tal fine, a disposizione dal Concessionario.
2. Ferma restando la banca dati accessibile che il Concessionario deve attivare e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 [OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO] della Convenzione, nonché dal Gestionale in merito ai flussi informativi, il Concedente:
 - a. in relazione alla realizzazione degli Investimenti, applica le disposizioni del Codice e delle Norme Attuative, in particolare, quelle concernenti i poteri del RUP e del DEC, nonché i Collaudi;
 - b. in relazione all'esercizio dell'Infrastruttura e alla prestazione dei Servizi, il Concedente verifica, sulla base della rendicontazione fornita dal Concessionario secondo quanto previsto nel Capitolato Gestionale, la rispondenza delle prestazioni ai Livelli di Servizio ivi fissati, oltre alla conformità alle prescrizioni di legge ed a quanto previsto dalla Convenzione, dalla Documentazione di Gara, compresa l'Offerta, e dai Documenti Contrattuali;
 - c. può, inoltre, trasmettere istruzioni specifiche al Concessionario, per correggere eventuali mancanze, in qualsiasi momento.
3. Per consentire lo svolgimento del monitoraggio, di cui al presente articolo, nonché garantire un'adeguata struttura di *governance* della Concessione, che consenta di assicurare un elevato *standard* qualitativo delle prestazioni oggetto della Concessione, è costituito un Comitato Tecnico di Progetto. Il Comitato Tecnico di Progetto, composto come previsto nel Capitolato

Gestionale, dalle figure indicate, rispettivamente, dal Concedente e dal Concessionario e presieduto dal RUP è costituito per assicurare la gestione degli aspetti tecnici di controllo e governo della Concessione.

4. Il Comitato Tecnico di Progetto ha il compito di sovrintendere a tutte le attività decisionali sul processo di innovazione sottostante all'Intervento e sulla conseguente gestione, costituendo il momento di condivisione delle decisioni e degli obiettivi fra le direzioni delle Aziende ed il Concessionario, che è rappresentato dal *Site Operations Manager*. In tale ambito, il Comitato Tecnico di Progetto monitora l'adeguatezza del sistema dei KPI rispetto all'andamento della gestione e alle esigenze delle Aziende, al fine di supportarne l'eventuale adeguamento, a partire dalla Fase di Disponibilità a regime, ai sensi dell'art. 22 [LIVELLI DI SERVIZIO] della Convenzione.
5. Il Comitato Tecnico di Progetto si riunisce con regolarità per monitorare lo stato di avanzamento delle attività e il rispetto del piano di attivazione sulle varie Sale coinvolte e, comunque, su convocazione del presidente, da inviarsi mezzo PEC con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.
6. Inoltre, il Comitato Tecnico di Progetto verifica il raggiungimento dei LS attraverso il monitoraggio dei KPI e ne certifica il calcolo, secondo la periodicità definita per ciascuno di essi nel **Gestionale**, abilitando, in tal modo, i meccanismi di remunerazione, o decurtazione, del Canone di Disponibilità, di cui agli artt. 22 [LIVELLI DI SERVIZIO], 23 [CANONE], 24 [TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO] e 25 [PENALI E DECURTAZIONI] della Convenzione.
7. Per la verifica di questioni specifiche, il Comitato Tecnico di Progetto si avvale dei Tavoli Tecnici di lavoro, costituiti da rappresentanti di entrambe le Parti, di volta in volta indicati, in funzione degli ambiti di intervento interessati, come previsto nel **Capitolato Gestionale**.
8. A partire dalla Consegna, è, altresì, istituito un CCT, con le caratteristiche e le funzioni di cui agli artt. 215-219 del Codice.

Art. 34 - MODIFICHE ALLA CONCESSIONE

1. Qualora sia necessario modificare le specifiche dell'Infrastruttura, o dei Servizi, o altri elementi previsti nella **Convenzione** e nei Documenti Contrattuali, su richiesta del Concedente, ciò deve avvenire entro i limiti di cui all'art. 189 del Codice, in contraddittorio tra le Parti. Le modifiche suddette non possono avere l'effetto di alterare, in maniera sostanziale, la natura della Concessione, né di modificare l'allocazione dei rischi così come stabilita nella **Convenzione**.
2. In particolare, in ossequio alle prescrizioni dell'art. 189, commi 1 e 2 del Codice e nel rispetto delle condizioni ivi previste, le modifiche possono avvenire nei seguenti casi, segnatamente:
 - a. modifiche previste e disciplinate nella Documentazione di Gara, ivi compresi l'adeguamento inflattivo, di cui all'art. 23 [CANONE] della Convenzione e le condizioni per la revisione del PEF, di cui all'art. 28 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione, nonché la revisione dei KPI, nell'ambito definito dall'art. 22 [LIVELLI DI SERVIZIO], comma 3 della Convenzione;
 - b. investimenti, e/o servizi supplementari, resisi necessari in fase di esecuzione della Concessione, ma non inclusi nell'oggetto della **Convenzione** iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento del Concessionario per motivi tecnici ed economici e

- perché comporterebbe notevoli inconvenienti o la sostanziale duplicazione dei costi;
- c. modifiche imposte da circostanze non prevedibili dal Concedente utilizzando l'ordinaria diligenza ed idonee ad alterare la natura generale della Concessione;
 - d. sostituzione del Concessionario originario, a causa delle circostanze di cui all'art. 189, comma 1, lett. d) del Codice;
 - e. modifiche non sostanziali;
 - f. modifiche di importo inferiore alla soglia fissata dall'art. 14, comma 1, lett. a) del Codice e al di sotto del 10% (dieci per cento) del valore della Concessione.
3. Nel caso di richiesta, da parte del Concedente, di modifiche o varianti, ai sensi del **comma 2, lett. b), c), e) ed f) del presente articolo**, che comportino un aumento dei costi del Concessionario, si procede, indipendentemente dalla percentuale di alterazione degli indicatori che danno origine alla Variazione dell'Equilibrio, mediante Revisione del PEF, con le modalità di cui all'art. 28 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione. Alternativamente, il Concedente può effettuare il pagamento degli importi corrispondenti alla variante, senza attivare il meccanismo di Revisione. Il prezzo delle modifiche è determinato sulla base dei prezzi contrattuali e, in mancanza, i nuovi prezzi, sono stabiliti sulla base del vigente prezzario regionale, o di un'apposita analisi dei prezzi di mercato, svolta nell'ambito del Comitato Tecnico di Progetto.
 4. In ogni caso, l'eventuale aumento di valore della Concessione non può eccedere, per ciascuna modifica, il 50% (cinquanta per cento) dell'importo iniziale della Concessione, sulla base del PEF Contrattuale, aggiornato all'inflazione, come previsto all'art. 23 [CANONE] della Convenzione. Nel caso di più modifiche non sostanziali, di cui al **comma 2, lett. f) del presente articolo**, successive tra loro, la soglia del 50% (cinquanta per cento) è calcolata sul valore complessivo netto delle successive modifiche.

Art. 35 - FALLIMENTO E VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di fallimento, si applica l'art. 124 del Codice, compreso quanto previsto in relazione al ruolo del CCT.
2. Tuttavia, laddove, all'esito delle procedure di cui al **comma 1 del presente articolo**, il Concessionario debba essere estromesso dall'esecuzione della **Convenzione**, si procede ai sensi dell'art. 36 [SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO] della **Convenzione**.
3. Con riferimento alle vicende soggettive del Concessionario, ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. d), punto 2 del Codice, il Concedente prende atto della eventuale modificazione intervenuta - che deve essere prontamente notificata dal Concessionario, come previsto dall'art. 7 [SPV] della **Convenzione**, con le modalità dettate dall'art. 44 [COMUNICAZIONI] della **Convenzione** -, con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 36 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO

1. Ai sensi dell'art. 190, comma 3 del Codice, in tutti i casi di inadempimento del Concessionario, che possano dare luogo alla risoluzione della **Convenzione**, il Concedente comunica per iscritto - con le modalità dettate dall'art. 44 [COMUNICAZIONI] della **Convenzione** -, al Concessionario e ai Finanziatori, l'intenzione di risolvere il rapporto contrattuale.

2. I Finanziatori, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 1 del presente articolo, indicano un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti, o analoghe, a quelle previste nella Documentazione di Gara, con riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro, comunque, sottoposte a verifica da parte del Concedente.
3. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento, originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi acconsente.
4. Ove i Finanziatori non indichino un operatore economico, o ne indichino uno inadeguato, il Concedente procede con la risoluzione della Convenzione, secondo le prescrizioni dell'art. 39 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO] della Convenzione.
5. La facoltà di subentro di cui al presente articolo non si applica nelle ipotesi previste dall'art. 38 [CLAUSOLA RISOLUTIVA E RISOLUZIONE DI DIRITTO] della Convenzione, ove non espressamente previsto.

Art. 37 - CESSIONE DEL CREDITO AI FINANZIATORI

1. Tutti i crediti della SPV, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso il Concedente e altre pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia ai Finanziatori, senza necessità di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità, per il Concedente, di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Concessionario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Concessionario stesso.
3. I beni sui quali la SPV è titolare di diritti reali possono essere ipotecati, o dati in pegno, solo a garanzia di prestiti contratti per finanziare, o rifinanziare, gli Investimenti e i fabbisogni previsti dalla Concessione.
4. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, si rinvia alle prescrizioni specifiche, di cui all'art. 13 [OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI] della Convenzione.

SEZIONE VIII - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 38 - CLAUSOLA RISOLUTIVA E RISOLUZIONE DI DIRITTO

1. Fermo l'esercizio dei poteri di autotutela, il Concedente dichiara risolta la Concessione nelle ipotesi di cui all'art. 190, comma 1 del Codice, ossia se:
 - a. la Concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 189 del Codice;
 - b. il Concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della Concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla Gara;
 - c. il Concedente ha violato le norme UE applicabili e, in particolare, la Direttiva Concessioni e tale violazione è stata constatata dalla Corte di giustizia dell'Unione

europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE nei confronti dello Stato italiano.

2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da causa non imputabile al Concessionario, si applica l'art. 40 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE O REVOCA DELLA CONCESSIONE] della Convenzione.
3. La Concessione cessa di diritto anche in tutti i casi previsti dalle norme applicabili, compresi quelli di cui all'art. 122, comma 2 del Codice, o dalla Convenzione. In particolare, il Concedente risolve immediatamente la Convenzione, previa semplice comunicazione, secondo le previsioni dell'art. 44 [COMUNICAZIONI] della Convenzione, in caso di:
 - a. conclamata insolvenza del Concessionario, ovvero ove sia dichiarato il fallimento dello stesso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 35 [FALLIMENTO E VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO] e 36 [SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO] della Convenzione;
 - b. perdita dei requisiti generali di cui agli artt. 94-98 del Codice o dei requisiti specifici da parte del Concessionario, fatta salva la disciplina della sostituzione dei soci, di cui all'art. 7 [SPV] della Convenzione e la possibilità di subentro, di cui all'art. 36 [SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO] della Convenzione;
 - c. mancata presentazione al Concedente dei documenti relativi al Contratto di Finanziamento entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, come previsto all'art. 11 [OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO] della Convenzione;
 - d. cessione della Concessione;
 - e. mancata assunzione, da parte del Concessionario, o delle sue controparti a ciò obbligate, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 13 [OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI] della Convenzione;
 - f. mancata prestazione, o reintegro, o adeguamento della garanzia, di cui all'art. 29 [GARANZIA DEFINITIVA] della Convenzione;
 - g. violazione degli obblighi, di cui all'art. 47 [RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI] della Convenzione;
 - h. non conformità al vero delle dichiarazioni presentate dal Concessionario, ai sensi dell'art. 4 [CONDIZIONI GENERALI], comma 2 della Convenzione, o mancato rispetto degli impegni assunti nell'ambito del medesimo articolo, in conformità a:
 - i. comma 2, lett. h), e
 - ii. comma 3;
 - i. cause di decadenza previste dal Codice Antimafia.
4. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione, di cui al comma 3 del presente articolo, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, effettuata dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dall'inadempimento riscontrato, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
5. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione si intende risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a

titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di Progettazione di dettaglio.

6. In caso di risoluzione di diritto, come regolata nei commi 3 e 4 del presente articolo, per cause imputabili al Concessionario, spettano al Concedente, fermo restando il pagamento al Concessionario delle rate di Canone di Disponibilità già maturate, al netto delle eventuali penali e decurtazioni applicate:
 - a. i danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dal Concedente, in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, predeterminati come pari al:
 - iii. valore degli Investimenti non ancora oggetto di positivo Collaudo, e,
 - iv. ove si sia già conclusa la Fase di Investimento con il Verbale di Collaudo Finale, il valore residuo di ammortamento degli Investimenti;
 - b. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione dell'eventuale nuovo concessionario o appaltatore, o ad assumere al proprio interno l'esercizio dell'Infrastruttura e la gestione dei Servizi;
 - c. le penali e decurtazioni a carico del Concessionario eventualmente già maturate e non ancora applicate.
7. Per la riscossione di quanto dovuto, nelle ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo, il Concedente escute la garanzia, di cui all'art. 29 [GARANZIA DEFINITIVA] della Convenzione, ove ancora non svincolata, e/o la garanzia, di cui all'art. 30 [GARANZIA PER LE PENALI] della Convenzione, fermo restando che, ove tali garanzie siano insufficienti a coprire tutti gli importi dovuti, ai sensi del comma 6 del presente articolo, il Concedente potrà agire in giudizio per la restante parte.

Art. 39 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Ai sensi dell'art. 190 del Codice, qualora la Convenzione sia risolta per inadempimento del Concessionario, trova applicazione l'art. 1453 Cod. Civ.
2. Il Concedente può risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ., comunicata per iscritto al Concessionario, come prescritto dall'art. 44 [COMUNICAZIONI] della Convenzione, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 60 (sessanta), in caso di:
 - a. applicazione di penali o decurtazioni, ai sensi dell'art. 25 [PENALI E DECURTAZIONI] della Convenzione, per un importo che supera la soglia ivi indicata;
 - b. mancata attivazione, o rinnovo, da parte del Concessionario, di una delle garanzie o delle coperture assicurative, previste per legge e ai sensi degli artt. 30 [GARANZIAPER LE PENALI] o 31 [POLIZZE ASSICURATIVE] della Convenzione;
 - c. mancato rispetto del Codice di condotta/Protocollo di legalità, di cui all'art. 45 [NORME ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA, PROTOCOLLI DI LEGALITÀ] della Convenzione;
 - d. gravi inadempimenti per inadeguata, o carente, Manutenzione dell'Infrastruttura, rilevata sulla base del sistema di monitoraggio di cui all'art. 33 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] della Convenzione;
 - e. inadempimento agli obblighi di monitoraggio, di cui all'art. 33 [SISTEMA DI

MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] della Convenzione.

3. In caso di risoluzione della **Convenzione** per inadempimento del Concessionario, le Parti valutano le seguenti voci:
- a. qualora non sia stato superato positivamente il Collaudo Finale, sono dovuti al Concessionario i costi sostenuti per i soli Investimenti effettivamente sostenuti, conformemente alla Documentazione di Gara e alla Progettazione di dettaglio approvata, ed eventualmente già oggetto di Collaudo Iniziale o di Collaudo di Avvio, e le rate di Canone maturate, al netto delle eventuali penali e decurtazioni applicate e di quanto spettante al Concedente per:
 - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione predeterminati come pari al valore degli Investimenti non ancora oggetto di positivo Collaudo;
 - ii. tutti i costi necessari affinché gli Investimenti realizzati siano conformi alla Documentazione di Gara e alla Progettazione approvata;
 - iii. tutti i costi necessari ad indire la gara per la eventuale selezione del nuovo concessionario, o appaltatore, o ad assumere al proprio interno l'esercizio dell'Infrastruttura e la gestione dei Servizi;
 - iv. le penali e decurtazioni a carico del Concessionario già maturate e non ancora applicate;
 - b. qualora sia stato superato il Collaudo Finale, sono dovuti al Concessionario, oltre alle rate di Canone maturate, al netto delle eventuali penali e decurtazioni applicate, i costi sostenuti per tutti gli Investimenti positivamente collaudati, conformemente alla Documentazione di Gara e alla Progettazione approvata, al netto di quanto spettante al Concedente per:
 - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi, dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, predeterminati come pari al valore residuo di ammortamento degli Investimenti;
 - ii. tutti i costi necessari ad indire la gara per la eventuale selezione del nuovo concessionario, o appaltatore;
 - iii. le penali e decurtazioni a carico del Concessionario già maturate e non ancora applicate.
4. Al fine di quantificare gli importi, di cui al **comma 3 del presente articolo**, il Concedente e il Concessionario provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e alla presenza del DEC, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni, successivi al provvedimento che dichiara la risoluzione della **Convenzione**. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla risoluzione della **Convenzione**, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti. Si applica il **comma 7 dell'art. 38 [CLAUSOLA RISOLUTIVA E RISOLUZIONE DI DIRITTO]** della Convenzione.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate, prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un concessionario, o di un appaltatore subentrante, o della riassunzione, in capo al Concedente, dell'esercizio dell'Infrastruttura e la gestione dei Servizi, qualora sia già avviata la Fase di Gestione, il Concessionario è tenuto, nella misura in cui sia necessario a garantire le esigenze di continuità del servizio pubblico, ad assicurare l'esercizio dell'Infrastruttura e la gestione dei Servizi, alle medesime modalità e condizioni della **Convenzione** e del **Capitolato Gestionale**.

Art. 40 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE O REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse, con contestuale comunicazione al Concessionario, con le modalità di cui all'**art. 44 [COMUNICAZIONI] della Convenzione**, della revoca stessa, unitamente ai motivi. In tal caso, il Concedente deve corrispondere al Concessionario - se la revoca deriva da circostanze non imputabili a quest'ultimo - le somme, di cui al **comma 2 del presente articolo**.
2. Qualora la **Convenzione** sia risolta per inadempimento del Concedente, ovvero sia revocata per motivi di pubblico interesse, non imputabili al Concessionario, a quest'ultimo spettano, ai sensi dell'art. 190, comma 4 del Codice:
 - a. il valore degli Investimenti realizzati e oggetto di Collaudo Iniziale o di Collaudo di Avvio, o di Collaudo Finale, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Investimenti non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - b. le penali e gli altri costi sostenuti, o da sostenere, in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c. il pagamento degli importi già maturati e non ancora versati a titolo di Canone ai sensi della **Convenzione**, al netto di eventuali penali o decurtazioni applicate;
 - d. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 5% (cinque per cento)
 - i. del valore degli Investimenti, ove gli stessi siano ancora da eseguire, o collaudare; oppure
 - ii. nel caso in cui gli Investimenti abbiano superato la fase di Collaudo Finale, del valore attuale dei ricavi, risultanti dal PEF Contrattuale, per gli anni residui di gestione.
3. L'efficacia della risoluzione e della revoca della **Convenzione** è subordinata al pagamento, da parte del Concedente, degli importi previsti al **comma 2 del presente articolo**.
4. Al fine di quantificare gli importi, di cui al **comma 2 del presente articolo**, si procede in contraddittorio, ai sensi dell'art. 39 **[RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO]**, comma 4 della **Convenzione**.
5. Le somme di cui al **comma 2 del presente articolo**, corrisposte dal Concedente al Concessionario, sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme sono indisponibili, da parte del Concessionario, fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme, di cui al **comma 2 del presente articolo**, e

fermo restando quanto previsto al **comma 3 del presente articolo**, in tutti i casi di cessazione della Concessione diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, quest'ultimo ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria, incassando i relativi corrispettivi, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme.

7. Resta inteso che, fermo restando quanto previsto nei precedenti **commi 3 e 6 del presente articolo**, il Concessionario è tenuto, anche successivamente al pagamento delle somme di cui al **comma 2 del presente articolo**, ove richiesto in quanto necessario a garantire le esigenze di continuità del servizio pubblico, ad assicurare l'esercizio dell'Infrastruttura e la gestione dei Servizi, alle medesime modalità e condizioni della **Convenzione** e del **Capitolato Gestionale**, nelle more dell'individuazione di un concessionario, o di un appaltatore subentrante, o della riassunzione, in capo al Concedente, dell'esercizio dell'Infrastruttura e la gestione dei Servizi, qualora sia già avviata la Fase di Gestione.

Art. 41 - RECESSO

1. Nei casi previsti dal **comma 6 dell'art. 14 [FORZA MAGGIORE]** della **Convenzione**, o nel caso in cui, entro un periodo di 120 (centoventi) giorni, non si sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di Revisione, ai sensi dell'art. 28 **[REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE]** della **Convenzione**, ciascuna delle Parti può esercitare il diritto di recedere dalla **Convenzione**.
2. Nei casi di cui al **comma 1 del presente articolo**, il Concedente deve, prontamente, corrispondere al Concessionario gli importi di cui al **comma 2, lett. a), b) e c) dell'art. 40 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE O REVOCA DELLA CONCESSIONE]** della **Convenzione**, con esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
3. Si applicano i **commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 40 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE O REVOCA DELLA CONCESSIONE]** della **Convenzione**.

Art. 42 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione, il Concessionario ha l'obbligo di cedere al Concedente, a titolo gratuito, i beni e le attrezzature facenti parte dell'Infrastruttura, e di garantire l'adeguato trasferimento di risorse e *know how*, necessari a favorire la continuità dell'esercizio della stessa e dei Servizi.
2. Inoltre, il Concessionario deve facilitare il subentro del nuovo concessionario, o appaltatore, o del Concedente nel riacquisire la piena disponibilità dei dati, delle attrezzature e dei materiali accessori e quant'altro attinente all'Infrastruttura e ai Servizi.

Art. 43 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Alla scadenza della Concessione, o, comunque, al termine dell'esercizio dell'Infrastruttura e dei Servizi, laddove successivo, il Concedente procede, ai sensi dell'art. 116 del Codice e delle Norme Attuative, ad effettuare la Verifica di Conformità sulle obbligazioni della Concessione. La Verifica di Conformità è finalizzata a certificare la regolare esecuzione degli obblighi previsti, nella **Convenzione**, in relazione all'esercizio dell'Infrastruttura e all'erogazione dei Servizi, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative,

- nel rispetto delle previsioni contrattuali, così come specificate nella **Convenzione**, nel **Capitolato Gestionale** e nell'Offerta.
2. La Verifica di Conformità è svolta dal Concedente, a norma dell'art. 116 del Codice, dando avviso al Concessionario, secondo le modalità prescritte dall'art. 44 **[COMUNICAZIONI]** della **Convenzione**, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per i controlli, affinché quest'ultimo possa intervenire.
 3. La Verifica di Conformità è effettuata nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'ultimazione delle attività previste nella **Convenzione**. Il Concessionario mette a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la Verifica di Conformità.
 4. All'esito della Verifica di Conformità, si procede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che è trasmesso al RUP per approvazione e che vale come certificato di conformità. Alla data del verbale di positiva Verifica di Conformità, il Concedente autorizza lo svincolo della garanzia, di cui all'art. 30 **[GARANZIA PER LE PENALI]** della **Convenzione**, e delle ritenute residue, ai sensi dell'art. 12 **[TUTELA DEI LAVORATORI]** della **Convenzione**. La garanzia per il saldo, ai sensi dell'art. 117, comma 9 del Codice, è svincolata decorsi 2 (due) anni dalla data del certificato di conformità.
 5. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal **presente articolo**, si rimanda alle previsioni del Codice e delle Norme Attuative.

SEZIONE IX - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 44 - COMUNICAZIONI

1. Agli effetti della **Convenzione**, il Concessionario elegge domicilio in **[.]**.
2. Eventuali modifiche del suddetto domicilio devono essere comunicate per iscritto e hanno effetto a decorrere dall'intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
3. Tutte le comunicazioni previste dalla **Convenzione** devono essere inviate in forma scritta a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
 - Se al Concedente, al seguente indirizzo:
Att.: _____
Casella PEC: **[.]**
 - Se al Concessionario, al seguente indirizzo:
Att.: _____
Casella PEC: **[.]**
4. Le dette comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricezione della PEC.
5. Il Concessionario deve comunicare al Concedente i recapiti dei Finanziatori, a seguito della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

Art. 45 - NORME ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA, PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

1. **[EVENTUALE]:** Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della **Convenzione**, si impegna - ai sensi dell'art. **[.]** del Codice di comportamento/Protocollo di legalità **[.]** - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento/Protocollo stesso.

2. A tal fine, il Concessionario dà atto che il Concedente gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. [...] del Codice di comportamento/Protocollo di legalità sopra richiamato, copia del Codice/Protocollo stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo].
3. La violazione degli obblighi, di cui al presente articolo, costituisce causa di risoluzione della Convenzione per fatto del Concessionario, ai sensi dell'art. 39 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO] della Convenzione.

Art. 46 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della Convenzione è competente l'Autorità Giudiziaria di Bologna, foro competente in via esclusiva.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 47 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. In materia di trattamento dei dati, si rinvia alla Normativa Privacy e GDPR, come vigenti.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'ambito della Concessione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Concessione, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. Al termine della esecuzione della Concessione, il Concessionario è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all'uopo previsto dalla Normativa Privacy e GDPR, e fermo restando altresì l'obbligo di restituzione al Concedente dei predetti dati ed informazioni.
4. L'obbligo, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione della Concessione. Tale obbligo non concerne i dati che siano, o divengano in fase di esecuzione della Concessione, di pubblico dominio.
5. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte del Personale del Concessionario, ivi inclusi i subcontraenti e i dipendenti, collaboratori o consulenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Concedente ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, come previsto dall'art. 38 [CLAUSOLA RISOLUTIVA E RISOLUZIONE DI DIRITTO] della Convenzione, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Concedente.
7. Il Concessionario potrà citare i contenuti essenziali della Concessione nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario o dei suoi soci a gare pubbliche e private.

Art. 48- REGISTRAZIONE

1. La **Convenzione** è soggetta a registrazione.
2. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della **Convenzione** sono a carico del Concessionario.

**Art. 49 - RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE
VIGENTI**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione, trovano applicazione le disposizioni normative di cui al Codice, alle Norme Attuative, al Cod. Civ. e le altre disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia, ivi incluse le indicazioni di Eurostat relative alla contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico privato.
2. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nella **Convenzione**, il Concessionario ha l'obbligo di attenersi a tutte le disposizioni contenute in leggi, o regolamenti, in vigore, o che siano emanate durante la vigenza della Concessione, di volta in volta applicabili alle attività oggetto della stessa.

..*.*

ALLEGATI